

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

“CONTRATTO PONTE”

TRA

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE, Codice Fiscale e Partita IVA 01386030488, con Sede legale in Firenze, Piazza Duomo, n.10 rappresentata dal Dirigente regionale Dott. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore _____ della Giunta Regionale della Toscana, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente e per il presente atto, autorizzato con il Decreto n. _____ del _____

E

ONE S.C.A.R.L., con sede legale in Firenze, Viale dei Cadorna n. 105, costituita con atto a Rogito del Dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, in data 21 dicembre 2017 N° di Repertorio e di Fascicolo _____, il cui atto è in corso di registrazione e relativamente al quale sono in corso tutti gli adempimenti per la iscrizione in Camera di Commercio. La Società ONE S.c.a.r.l. è rappresentata dal Sig. Andrea Zavanella in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come risulta dall'atto costitutivo della Società che, in copia conforme all'originale rilasciata in formato digitale dal Notaio Stefano Bigozzi, si allega al presente atto sotto la lettera " ____ " ;

INTERVENGONO ALTRESI' AL PRESENTE ATTO,

ai sensi dell'accordo tra Regione Toscana, Mobit (in proprio e anche in nome e per conto delle sue consorziate) ed Autolinee Toscane in merito ai rapporti tra contratto di gara e contratto ponte,

- **AUTOLINEE TOSCANE S.p.a.** con sede legale in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;

- **MOBIT S.c.a.r.l.** con sede legale in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____,

rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione del _____, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera " _____ " ;

Premesso che

con i decreti n. 3546 dell'8 agosto 2012 e n. 3794 del 13/09/2013, la Regione ha dato avvio alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi di TPL del lotto unico regionale, mediante la pubblicazione di specifico Avviso per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse degli operatori economici del settore;

con decreto n. 5085 del 10/11/2014 è stata approvata tutta la documentazione di gara e sono state prenotate le risorse necessarie per darne esecuzione;

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita da ultimo al 22 luglio 2015, sono pervenute all'Amministrazione regionale n. 2 offerte, quella di Mobit Scarl (d'ora in poi Mobit) e quella di Autolinee Toscane Spa (d'ora in poi AT);

con il decreto n. 973 del 2 marzo 2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio ad AT;

Mobit ha presentato ricorso al Tar Toscana (n. Reg. 525/2016) per l'annullamento, tra l'altro, dell'aggiudicazione definitiva, ed AT ha presentato ricorso incidentale;

il TAR Toscana sez. I, con la sentenza n.1548/2016, ha accolto un motivo di ricorso principale di Mobit e uno del ricorso incidentale di AT, individuando nei PEF presentati da entrambi i concorrenti, un vizio, che ha prodotto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta a favore di AT e l'impossibilità di subentro per Mobit precisando che *“l'annullamento non si estende alle previsioni della lex specialis”*;

che avverso la suddetta sentenza, Mobit, AT e Regione Toscana hanno presentato appello;

che l'Amministrazione regionale con decreto n. 13939 del 14/12/2016 ha richiesto ai due partecipanti alla procedura di gara di presentare un nuovo PEF;

Mobit in data 12 gennaio 2017 ha impugnato al TAR il suddetto decreto n. 13939/2016 e che il TAR, con Ordinanza n.76/2017, ha respinto l'istanza cautelare richiesta dalla ricorrente e ha fissato la discussione di merito al 14 giugno 2017;

a seguito dell'Ordinanza del TAR n.76/2017 Regione Toscana ha stabilito la scadenza del 28 febbraio 2017 per la presentazione dei PEF e che entrambi i concorrenti alla data indicata hanno

presentato un nuovo Piano economico finanziario;

la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 2094 del 17/02/2017, a seguito della presentazione dei nuovi PEF, ha avviato i lavori di valutazione e analisi ed in seguito a tale attività il Presidente di gara nella seduta pubblica del 13 marzo 2017, ha provveduto, come da verbale, ad aggiudicare provvisoriamente la gara ad AT;

con nota PEC del 17 marzo 2017, è stata avviata la fase amministrativa di aggiornamento della verifica dei controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dall'aggiudicataria provvisoria AT;

il TAR Toscana a seguito dell'udienza del 14/6/2017, con sentenza n. 1159/2017 ha respinto il ricorso "*in ogni sua domanda*" promosso da Mobit per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 13939/2016 con cui la Regione ha richiesto ai due concorrenti la presentazione dei PEF;

con Ordinanze n. 2554/2017 e n. 2555/2017, pubblicate il 29 maggio 2017, il Consiglio di Stato, "*imprejudicate le sue ulteriori valutazioni di merito*", ha sospeso il giudizio di appello proposto dalle parti contro la sentenza TAR n. 1548/2017 ed ha rimesso alla Corte di Giustizia UE quattro quesiti in merito all'interpretazione e applicazione del Reg. (CE) n. 1370/2007 relativi alla partecipazione di AT alla procedura di gara;

la pronuncia della Corte di Giustizia incide sulla valutazione di uno dei requisiti di partecipazione richiesti in fase di gara;

la Regione dichiara di ritenere che risulta positivamente accertata, per la parte non soggetta al giudizio della Corte di Giustizia, la fase amministrativa di verifica dei controlli di ordine generale sull'aggiudicataria provvisoria;

in conseguenza delle Ordinanze del Consiglio di Stato sopra richiamate la Regione dichiara di ritenere non possibile, allo stato, concludere definitivamente tale fase in quanto, come già evidenziato, la verifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti in fase di gara è oggi rimessa al giudizio della Corte di Giustizia europea;

con decreto n. 11613 del 04/08/2017, nella more della definizione del contenzioso ad oggi pendente e della stipula del contratto di cui alla gara avviata con il citato decreto 3546/2012, la Regione ha avviato una fase di verifica tecnica con gli attuali gestori del TPL al fine di determinare le condizioni contrattuali per l'effettuazione dei servizi attraverso l'affidamento in via d'urgenza sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5.5 del Reg. 1370/2007, mediante la stipula di un contratto ponte;

che con decreto n. ... del a seguito della conclusione positiva della fase di verifica tecnica sul contenuto del contratto con gli attuali gestori si è proceduto ad affidare agli stessi il servizio oggetto di concessione e che pertanto è possibile procedere alla stipula del presente contratto;

il presente contratto è stipulato in conformità a quanto previsto nell'art. 5, comma 5 del Reg. CE 1370/2007;

con legge regionale del 6 dicembre 2017, n. 68 “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017” assume, a partire dal 1 gennaio 2018, le competenze di gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale sull'intero ambito regionale;

La stipula del presente contratto, contestualmente all'Accordo tra “Regione Toscana, Mobit srl (in proprio ed anche in nome e per conto delle proprie consorziate) ed Autolinee Toscane spa in merito ai rapporti tra contratto di gara e contratto ponte”, garantirà la continuità del servizio di trasporto pubblico nell'ambito regionale con lo scopo di assicurare un livello qualitativo del servizio adeguato alla domanda di mobilità, nelle more della stipula del contratto della gara unica e permetterà di dare tempestiva attuazione alle attività propedeutiche necessarie per il contratto di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito conven-gono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si assumono le seguenti definizioni:

- **Programma di Esercizio:** documento programma di esercizio a partire dal 1 gennaio 2018
- **TempoT1:** rete dei servizi da svolgere a partire dalla stipula del contratto di gara
- **Elenco Addetti:** documento elenco addetti;
- **Elenco Beni :** documento elenco beni;
- **Dirigente Responsabile:** Dirigente responsabile del Contratto che coincide con il RUP;
- **Regione :** Regione Toscana;
- **Direzione:** Direzione politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;
- **Ufficio Unico:** Ufficio Unico per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art. 86 della L.R. 65/2010;
- **Uffici Territoriali:** Uffici costituiti tra Comuni Capoluogo e Provincie/Città Metropolitana;
- **Osservatorio Regionale:** Osservatorio per la mobilità e i trasporti di cui all'art. 21 della L.R. 42/98;
- **Osservatorio nazionale:** Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di cui al comma 300 art. 1 della Legge 244/2007;
- **Rapporto di Contribuzione:** è il rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico più il corrispettivo pubblico e contributo per programma di rinnovo straordinario bus;

- **PMR:** persone a mobilità ridotta ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N°181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n°2006/2004;
- **Regolamento:** Regolamento 03 gennaio 2005, n° 9/R – Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n° 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma;
- **Legge:** Legge Regionale 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
- **Gara del lotto unico :** gara avviata con pubblicazione Avvisi per la manifestazione d'interesse, approvati con decreti n. 3546 dell'8 agosto 2012 e n. 3794 del 13 settembre 2013;
- **Affidatario:** Soggetto contraente, i suoi consorziati e le loro aziende esecutrici;
- **Aggiudicatario definitivo/Nuovo Gestore:** Il soggetto aggiudicatario della gara del lotto unico della Regione Toscana alla scadenza del presente Contratto;
- **Terzi:** soggetti (persone fisiche e giuridiche) proprietari di beni immobili compresi fra i Beni Essenziali nel cui possesso il Nuovo Gestore viene immesso alla scadenza del Contratto;
- **Lotti Deboli:** altri servizi di TPL affidati direttamente dagli Enti Locali;
- **Contratto ponte :** il presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Regione Toscana, nella persona di, concede a (*nome impresa*) che nella persona di accetta e si obbliga in proprio e a nome dei suoi consorziati e delle loro aziende esecutrici all'esercizio in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale (di seguito per brevità “servizi TPL”) nell'ambito regionale toscano descritti nel Documento “Programma di esercizio”.

L'esercizio della concessione deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto e di quanto previsto :

1) nei seguenti documenti inec Toscache sottoscritti dalle parti e da Mobit ed Autolinee Toscane si allegano materialmente al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale:

- ☐ “Funicolare Certaldo” - Allegato
- ☐ “Funicolare Montenero” - Allegato
- ☐ “Tramvia Firenze” - Allegato
- ☐ “Penali” - Allegato
- ☐ “Prezzo del servizio” - Allegato
- ☐ “Programma rinnovo bus” - Allegato
- ☐ “Linee Guida di cui al decreto n. 3462 del 2/09/2013 Allegato
- ☐ “Lettera d’Invito Gara Lotto Unico - Allegato
- ☐ “Accordo e relativi allegati tra REGIONE TOSCANA/AUTOLINEE TOSCANI SPA/MO-

BIT del maggio 2016 oltre a PEC Regione Toscana prot.AOO.GRT/109672/O060010 del 24-03-2016 “- Allegato

□ “Pef” - Allegato

Le parti, ove ravvedessero la necessità di apportare modifiche ai contenuti degli Allegati, procederanno a concordare gli aggiornamenti previa valutazione del mantenimento delle condizioni della Gara del Lotto Unico. Successivamente, il Dirigente Responsabile con proprio decreto approverà il nuovo documento che andrà a sostituire quello in precedenza allegato al contratto a far data dalla comunicazione di avvenuta approvazione.

2) nei seguenti documenti che, non materialmente allegati al contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- “Programma di esercizio ”
- “Elenco Addetti”;
- “Elenco Beni”;
- “Disciplina Tariffaria”;
- “Controllo del prodotto”;
- “Stato attuazione tecnologie AVM e Monetica ”
- “Caratteristiche tecniche bus”;
- “Ricognizione Stato attuazione contratti di fornitura bus”;
- “Prescrizioni Osservatorio”;
- "Elenco servizi essenziali in caso di sciopero";
- “Tipologie ed ambiti”;
- “Qualità”

Tali documenti in formato elettronico sottoscritti digitalmente dalle parti sono depositati presso la Direzione.

Tali documenti, laddove se ne rilevi la necessità, saranno definiti nella loro versione finale entro il 31 marzo 2018 previa valutazione del mantenimento delle condizioni della Gara del Lotto Unico. Successivamente, il Dirigente Responsabile con proprio decreto approverà i nuovi documenti che andranno a sostituire quelli depositati presso la stessa Direzione.

Nel corso di esecuzione del contratto tali documenti, ove necessario, sono aggiornati, e dopo l’approvazione depositati presso la stessa Direzione, fermo restando che ogni modifica a tali documenti, nonché ogni modifica al sistema tariffario, potrà essere apportata previa espressa autorizzazione della Regione e successivamente alla valutazione del mantenimento delle condizioni della Gara del Lotto Unico. Restano ferme le specifiche modalità di aggiornamento e di approvazione previste nel presente contratto per i documenti: “Programma di esercizio ”, “Elenco Addetti” e “Elenco Beni”.

ART. 3 - DURATA E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AFFIDAMENTO

L'Affidamento decorre dall' 01/01/2018 fino al 31/12/2019.

L'Affidatario deve esercire i servizi di TPL, descritti nel documento “Programma di esercizio”, comprensivi anche della gestione delle funicolari di Certaldo e Montenero.

Le modalità di esercizio delle funicolari sono riportate negli Allegati del presente contratto .

L' Affidatario nell'esecuzione del servizio deve tener conto degli obblighi posti a suo carico relativamente all'interazione fra i servizi oggetto del presente contratto ed il sistema tramviario fiorentino, compresa la fase di cantierizzazione, secondo quanto previsto nell'Allegatodel presente contratto.

L'Affidatario, i soggetti consorziati e le loro aziende esecutrici, sono solidalmente responsabili nei confronti della Regione della corretta esecuzione del servizio.

Il documento “Programma di esercizio” elaborato per l'anno 2018 con le informazioni disponibili al 1° dicembre 2017, sarà aggiornato dal Comitato Tecnico di cui all'art.26 con le variazioni intervenute nel mese di dicembre e autorizzate dagli Enti Locali competenti.

ART. 4 - REVISIONE E ADATTAMENTO DELLA RETE

La rete dei servizi di TPL di cui al documento “Programma di esercizio” dovrà essere oggetto di revisione in conseguenza dell'avvio dell'esercizio delle linee tramviarie di Firenze 2 e 3 fermo restando che ogni modifica potrà essere apportata previa espressa autorizzazione della Regione previa verifica del mantenimento delle condizioni della Gara del Lotto Unico.

A tal fine, il Gruppo Tecnico di lavoro istituito in data 23/10/2017 con atto n. 2250 della Città Metropolitana di Firenze tra la stessa Città Metropolitana, Regione Toscana e il referente dell'Affidatario predispone, in conseguenza e comunque prima dell'avvio del servizio tramviario, un elaborato progettuale di revisione della rete, sulla base della proposta del Comune di Firenze, d'intesa con lo stesso e con gli altri Comuni interessati. Tale elaborato progettuale sarà approvato con decreto del Dirigente Responsabile, previa verifica del mantenimento delle condizioni della Gara del Lotto Unico, ai fini della revisione del Documento Programma di esercizio.

Il Programma di esercizio potrà essere oggetto di ulteriori revisioni in conseguenza delle evoluzioni della domanda che potranno emergere dagli Enti Locali, anche al fine di allinearsi alle prescrizioni previste dal programma di esercizio “T1” della gara del Lotto Unico oltre al mantenimento delle sue condizioni.

A tal riguardo l'Affidatario dovrà fornire all' Ufficio Unico, sulla base di specifica richiesta di quest'ultimo, un'analisi delle criticità e delle ricadute della richiesta stessa, nel termine di 30 giorni dalla medesima.

L'Ufficio Unico sulla base della valutazione condotta richiederà all'Affidatario una bozza di progetto esecutivo secondo i tempi che saranno stabiliti dall'Ufficio Unico in accordo con l'Affidatario.

L' Ufficio Unico sentito l'Ente Locale interessato dovrà valutare il progetto presentato e potrà:

- non validare il progetto ovvero validare il progetto per la successiva approvazione da effettuarsi con decreto del Dirigente Responsabile;

- fornire osservazioni al progetto e formulare eventuali indicazioni/prescrizioni di adeguamento del progetto stesso assegnando un termine massimo per l'adempimento; il progetto modificato sulla base di tali indicazioni dovrà essere validato dall'Ufficio Unico e successivamente approvato con decreto del Dirigente Responsabile.

Ogni giorno di ritardo nella presentazione dell' analisi delle criticità e delle ricadute, della bozza di progetto esecutivo o dei suoi adeguamenti comporterà l'applicazione di una penale come previsto nell'Allegato “Penali”, allegato sotto la lettera

Il programma di esercizio approvato sostituisce il precedente e sarà esercito a partire dalla data stabilita dal Comitato Tecnico.

ART. 5 - REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il servizio è affidato con contratto di tipo “net cost” e pertanto l'Affidatario assume i rischi commerciali connessi alla redditività della gestione e alla vendita dei titoli di viaggio ed i rischi industriali connessi ai costi di esercizio e alla gestione dell'attività di impresa.

All'Affidatario sono attribuiti:

- la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, compresi quelli derivanti dal riparto degli introiti delle tariffe integrate “Pegaso”;
- i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione. La Regione si riserva la disponibilità gratuita per un massimo di 60 giorni annui, anche frazionati, di spazi per comunicazioni di carattere istituzionale per ciascun mezzo (pendolini) e locale aziendale aperto al pubblico (bacheca formato minimo A0). L'utilizzo di tali spazi è di norma programmato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno stesso;
- tutti gli altri ricavi connessi alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.

La Regione, al fine di assicurare l'equilibrio economico del contratto, corrisponde all'Affidatario:

- il Prezzo del servizio effettuato con bus a orario o frequenza definito su base chilometrica sulla base del “Prezzo del servizio” allegato
- il Prezzo dei servizi flessibili con bus definito su base oraria, relativamente alle ore/bus di disponibilità al pubblico, sulla base dell'Allegato “Prezzo del servizio”.
- il Prezzo del servizio della funicolare di Certaldo definito su base oraria, relativamente alle ore di apertura al pubblico sulla base dell'Allegato “Prezzo del servizio”.
- il Prezzo del servizio della funicolare di Montenero, definito su base oraria, relativamente alle ore di apertura al pubblico sulla base dell'Allegato “Prezzo del servizio”.

Il prezzo totale del servizio è calcolato, con riferimento a ciascuna annualità, come prodotto tra produzione effettivamente svolta e prezzo unitario per tipologia di servizio. Tale prezzo è determinato applicando, con riferimento a ciascuna annualità di vigenza contrattuale, i prezzi unitari

per tipologia di servizio come risultanti dall'Allegato “Prezzo del servizio” .

I prezzi unitari, indicati nell'Allegato “Prezzo del servizio”, non sono soggetti ad adeguamento inflattivo.

La percorrenza a tale fine considerata sarà quella risultante dalle rendicontazioni che dovranno essere prodotte dall'Affidatario e positivamente verificate dall'Ufficio Unico secondo quanto previsto dall'art. 11.

Le percorrenze effettuate per spostamenti al di fuori del Programma di esercizio e dell'orario al pubblico non comportano corresponsione di prezzo.

Oltre all'importo come sopra determinato, alle singole aziende esecutrici dell'Affidatario è attribuito un contributo per il CCNL, il cui importo è determinato nel rispetto delle seguenti normative L. 47/2004, L.58/2005, L.296/2006 e L.R. 86/2014 articolo 35 e comunque per un importo complessivo massimo annuale pari a euro 29.000.000,00.

Per l'espletamento dei servizi di cui al presente affidamento, nient'altro è dovuto dalla Regione all'Affidatario oltre a quanto previsto nel presente contratto.

ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREZZO

1) **PREZZO DEL SERVIZIO:** La Regione provvederà al pagamento del prezzo per il servizio di cui al precedente articolo, corrispondendo all'Affidatario:

- 12 rate con cadenza mensile posticipata rispetto all'effettuazione del servizio, di importo pari ciascuna al 95% di 1/12 dell'importo annuale di riferimento calcolato sul prodotto programmato;
- una rata a saldo da erogare a seguito della verifica del servizio effettivamente esercito sulla base dei dati contenuti nel Diario della Regolarità di cui all'art. 11 con le rendicontazioni mensili acquisite dall'Osservatorio regionale e con gli altri dati acquisiti durante l'esercizio del servizio;
- l'importo da corrispondere a saldo, detratto l'importo delle penali, sarà comunicato dalla Regione all'Affidatario entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo differimento del termine per esigenze istruttorie sulla documentazione prodotta. Nel caso di saldo negativo, eccedente il cinque per cento, il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento;
- per quanto concerne la rata di saldo relativa all'anno di cessazione del servizio, l'importo da corrispondere sarà comunicato dalla Regione all'Affidatario entro tre mesi dalla cessazione del servizio. L'eventuale saldo negativo sarà recuperato sulla cauzione definitiva. La corresponsione di detta rata di saldo avverrà comunque solo a seguito degli adempimenti di cui all'art. 18 comma 2 quater della Legge.

Su ciascuna rata come sopra determinata saranno trattenuti gli importi derivanti dall'integrazione del sistema tramviario come disciplinato dall'Allegato “Tramvia”.

2) la quota relativa al pagamento del CCNL sarà erogata sulla base delle seguenti normative : L. 47/2004, L.58/2005, L.296/2006 e legge regionale 86/2014 articolo 35.

Ai fini del pagamento del prezzo l'Affidatario dovrà trasmettere le fatture elettroniche con

l'indicazione del CUU PGF8TX, della causale di pagamento: servizi e del codice CIG 7289345DC6- CUP D19I17000110003, tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Le modalità operative di compilazione delle fatture elettroniche verranno comunicate dalla Regione successivamente alla stipula del presente contratto.

I pagamenti del prezzo saranno disposti a seguito di emissione di fattura elettronica redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, e la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Affidatario e degli eventuali subconcessionari. Tale termine per le fatture ricevute dalla Regione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Ove la Regione non sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti del presente contratto, il DURC verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC fino alla sua emissione. Nessuna produzione di interessi moratori, pertanto, potrà essere vantata dall'Affidatario per detto periodo di sospensione dei termini. In caso di irregolarità dello stesso, le somme trattenute mensilmente per il saldo finale saranno destinate al soddisfacimento dei diritti dei lavoratori.

L' Affidatario accetta che nell'ipotesi di ritardo nel trasferimento delle risorse del fondo nazionale trasporti di cui all'art. 16 bis del D.L. 95/2012 il pagamento della rata di saldo sia posticipato fino 90 giorni.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment ", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti). I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Regione Toscana vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

Tutti i pagamenti relativi ai punti 1) 2) , da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell' Affidatario sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi:

- mediante accreditamento sul/i c/c bancario/i dedicato/i anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica che dovrà o dovranno essere comunicato/i, unitamente alle generalità e codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sugli stessi, al settore trasporto pubblico locale, entro 20 giorni dalla di stipula del contratto con le modalità di cui all'art. 30 del presente contratto.

L'Affidatario è tenuto a comunicare alla Regione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti comunicati.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni; ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari comunicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 7289345DC6- CUP D19I17000110003

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'Affidatario .

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, ovvero non contengano le specifiche comunicate dalla Regione successivamente alla stipula del presente contratto oltre a quelle riportate sopra, l'Amministrazione non garantisce il rispetto dei termini di

pagamento sopra indicati e per l'eventuale ritardo nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Affidatario.

L'Affidatario dichiara espressamente di esonerare la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

In caso di cessione del credito si applica quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

In caso di prestazione eseguita dal subconcessionario, il pagamento del prezzo della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Affidatario, che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità di comunicazione di cui all'art. 30, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subconcessionario, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subconcessionario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, la Regione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 7 - SISTEMA TARIFFARIO

Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente contratto è definito nel Documento "Disciplina Tariffaria" comprensivo dei titoli integrati "Pegaso" per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico comunque effettuati.

Dal 1 Gennaio 2018 al 30 Giugno 2018 saranno applicate le tariffe in vigore al 1 Gennaio 2018. A partire dal 1 luglio 2018 entrerà in vigore il regime tariffario indicato nel documento "Disciplina Tariffaria".

E' facoltà dell'Affidatario nell'ambito della propria politica commerciale integrare la "Disciplina Tariffaria", prevedendo ulteriori promozioni commerciali ed offerte mirate a favorire l'utilizzo dei servizi oggetto del contratto e la fidelizzazione degli utenti di TPL, comunque senza intervenire sulle tariffe previste nel documento "Disciplina Tariffaria"; fermo restando che ogni modifica potrà essere apportata previa espressa autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Regione ed a condizione che sia assicurato il mantenimento delle condizioni della Gara del Lotto Unico.

Detti interventi sono comunicati alla Regione che ne valuta la conformità con le proprie politiche tariffarie. In ogni caso l'Affidatario rimane responsabile degli effetti economici degli interventi realizzati in relazione al monte ricavi complessivo ed al mantenimento del rapporto di contribuzione. Per garantire la valutazione di tali effetti, l'intervento deve realizzarsi prevedendone il monitoraggio con la cadenza trimestrale, ai fini del rispetto delle previsioni del DPCM 11 marzo 2013 "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario", come modificato dal DPCM 26 maggio 2017. Nel caso che gli effetti delle integrazioni

tariffarie applicate risultassero negativi in merito ai parametri sopra indicati, sarà facoltà della Regione far sospendere le offerte mirate e le promozioni commerciali attuate.

I titoli di viaggio, previsti dal Documento “Disciplina tariffaria” sono validi, per l’utilizzo dei servizi di trasporto effettuati nelle reti deboli, sulle tratte/relazioni dove vengono effettuate corse parallele e/o combinate e complementari, dei diversi lotti .

I titoli di viaggio emessi dai gestori delle reti deboli sono validi sul servizio del lotto di ambito regionale limitatamente a quanto previsto nel Documento “Disciplina Tariffaria”.

In caso di emissione di titoli non autorizzati la Regione applica le penali di cui all'Allegato “Penali”.

Ferma restando l’applicazione della disciplina tariffaria regionale, la ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di titoli per i servizi di autolinea su relazioni esercite in parte da gestori diversi dall’Affidatario è disciplinata da accordi fra gli stessi sulla base delle tratte utilizzate per ciascuno di essi. In assenza di tali accordi, la ripartizione dei ricavi è disciplinata dalla Regione Toscana unitamente all’Ente affidante del servizio esercito da altri gestori. Gli eventuali costi sostenuti dalla Regione Toscana per la determinazione della ripartizione dei ricavi saranno messi in carico all’Affidatario, per la quota di competenza (50%) attraverso la trattenuta del corrispettivo contrattuale.

L’ Affidatario assicura la completa fruibilità dei titoli di viaggio previsti nel documento “Disciplina Tariffaria”, compresi i titoli emessi per l’accesso ai servizi dei lotti deboli:

- a) garantendo una distribuzione territoriale delle rivendite dislocate sull’intero territorio regionale tale da assicurare la massima diffusione ed accessibilità. I locali adibiti alla distribuzione dei titoli e delle rivendite sono riportati in apposito elenco, da trasmettere all'Osservatorio regionale entro un mese dalla stipula del presente contratto. Tale elenco è redatto secondo quanto indicato nel documento “Prescrizioni Osservatorio (sezione Venduto)”, e verrà depositato presso la Direzione.
- b) l’Affidatario nulla eccepisce a che le rivendite dislocate nei territori in cui si esercisce il servizio dei lotti deboli, possano provvedere alla vendita dei titoli di viaggio di altri gestori;
- c) a bordo di ciascun mezzo, limitatamente al biglietto di corsa semplice o biglietto orario con pagamento del sovrapprezzo previsto nel documento “Disciplina Tariffaria”;
- d) attraverso tutti i canali previsti dal successivo art. 12 “Vendita e gestione titoli di viaggio – Sez. monetica”.

L’Affidatario si impegna a trasmettere trimestralmente i dati sui titoli di viaggio venduti secondo il documento “Prescrizioni Osservatorio (sezione Venduto)”.

L’Affidatario con riferimento ai titoli di viaggio a tariffa agevolata ISEE è tenuto, al momento della vendita del titolo, alla verifica del possesso dei requisiti dell’acquirente per usufruire delle tariffe agevolate, tramite la richiesta di esibizione del “Tagliando ISEE TPL” così come previsto dalle attuali disposizioni di cui alla DGR 373/2015.

Durante i controlli di cui all’art. 20 l’Affidatario nel caso di esibizione da parte dell’utente, di un titolo agevolato ISEE, dovrà verificare il possesso dei requisiti attraverso la richiesta di esibizione del “Tagliando ISEE TPL”.

L’Affidatario dovrà verificare la veridicità del “Tagliando ISEE TPL” tramite apposita procedura informatica che la Regione Toscana, in applicazione delle disposizione di cui alla DGR 373/2015, ha messo a disposizione dei gestori dei servizi di trasporto pubblico.

L'Affidatario relativamente ai titoli agevolati ISEE, dovrà predisporre semestralmente un report sui titoli venduti e le sanzioni comminate sull'uso illegittimo del titolo, articolato per "Ambiti e Tipologie" fatti salvi gli obblighi previsti dalla DGR 373/2015 da presentare all'Ufficio Unico entro il 31 agosto per il primo semestre e il 28 febbraio dell'anno successivo con riferimento al secondo semestre.

Il ritardo nella presentazione del report, o la sua incompleta presentazione di cui al precedente capoverso, comporta l'applicazione della penale di cui all'Allegato "Penali".

La disapplicazione della disciplina tariffaria regionale comporta l'applicazione di penale di cui all'Allegato Penali " con obbligo di adeguamento immediato.

I titoli di viaggio di cui al Documento "Disciplina Tariffaria" saranno commercializzati dai consorziati dell'Affidatario con proprio distinto profilo fiscale.

ART. 8 - RAPPORTO DI CONTRIBUZIONE

L' Affidatario è tenuto al monitoraggio permanente di ciascuna delle componenti costituenti il conto economico dei servizi di cui all'art. 27 al fine di verificare il mantenimento dell'equilibrio economico e il rispetto degli obiettivi del rapporto di contribuzione, mantenendo costante il flusso informativo e garantendo la sollecita segnalazione alla Regione riguardo le componenti e condizioni che possono determinare riequilibrio del contratto a favore della Regione ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'attuazione del DPCM 11 marzo 2013 e dal DPCM 26 maggio 2017.

ART. 9 - ELENCO ADDETTI E SUE VARIAZIONE

L'Affidatario adibisce al servizio il personale di cui al Documento. "Elenco Addetti", successivamente aggiornato alla data del 31/3/2018, e dovrà assicurare, ai fini di quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2013 come modificato dal DPCM 26 maggio 2017, politiche del personale che consentano il rispetto di quanto previsto nei decreti stessi.

Per tutta la durata del contratto l'Affidatario è obbligato a mantenere, ad eccezione delle ipotesi di quiescenza, di uscite volontarie dal servizio e risoluzione per giusta causa, gli attuali addetti riportati nel documento "Elenco addetti", da trasferire al Nuovo Gestore alle condizioni previste nell'ambito della Gara del Lotto Unico, con le stesse tipologie contrattuali previste nel Documento "Elenco Addetti" alla data del trasferimento. Le variazioni diverse rispetto all'ipotesi di cui al precedente capoverso dovranno avvenire sulla base del preventivo assenso della Regione, finalizzato a verificare il mantenimento delle condizioni della gara del Lotto Unico anche ai fini dell'obbligo di acquisizione del personale da parte dell'aggiudicatario definitivo.

Le modifiche al personale rispetto al documento "Elenco Addetti" apportate senza autorizzazione della Regione non saranno considerate ai fini del subentro del nuovo aggiudicatario della Gara del Lotto Unico.

Al fine di consentire alla Regione la verifica del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario oltre alla trasmissione all'Osservatorio Regionale delle variazioni dell'"Elenco Addetti" con cadenza trimestrale, comunica alla stessa Regione, con cadenza semestrale, (entro il

31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla stipula per il secondo semestre) specifica relazione sulle politiche del personale realizzate, in cui:

- indica le uscite e le entrate raggruppate con riguardo ai motivi delle stesse;
- le altre variazioni intervenute al Documento “Elenco Addetti”;
- indica i valori di produttività realizzati.

Il mancato o incompleto invio nei termini della relazione sulle politiche del personale comporta l'applicazione di una penale di cui al documento “Penali”.

La Regione in sede di verifica controlla anche la corrispondenza della comunicazione con i dati trasmessi all'Osservatorio.

ART. 10 - BENI ESSENZIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Affidatario, salva diversa autorizzazione della Regione, deve adibire al servizio i beni essenziali descritti nel Documento “Elenco Beni”, indicati nella documentazione di gara e aggiornati alla data di sottoscrizione del presente contratto, successivamente aggiornato alla data del 31/3/2018, così come di seguito composto:

1. Sezione Elenco “Beni Mobili essenziali” articolato nelle seguenti sub-sezioni:
1A) bus, 1B) Impianti di Fermata, 1C) Impianti all'utenza, 1D) Ricambi materiali di consumo e piccole attrezzature, 1E) hardware e software;
2. Sezione. Elenco “Beni Immobili essenziali”;
3. Sezione. Elenco “Altri beni mobili e immobili funzionali al servizio”;
4. Sezione “Beni Tecnologie – AVM e MONETICA” .

Ogni variazione all'Elenco Beni- sez. 1 – sub-sezioni 1A, sez. 2, dovrà essere autorizzata dalla Regione . A tal fine l' Affidatario trasmette alla Regione una richiesta motivata; la Regione procede ad una valutazione finalizzata a verificare il mantenimento delle condizioni della Gara del Lotto Unico anche ai fini dell'obbligo di acquisizione dei beni da parte dell'aggiudicatario definitivo e si esprime in merito alla stessa. In caso di assenso all'alienazione, la Regione procede, con riferimento ai beni finanziati con risorse pubbliche, al recupero della quota di finanziamento pubblico in precedenza concessa nel rispetto dell'art. 20 bis della Legge.

Relativamente all'Elenco Beni – sez. 1 – sub-sezioni 1B), 1C), 1D), 1E) e Sez. 3, l'Affidatario deve trasmettere alla Regione annualmente l'aggiornamento degli Elenchi, insieme ad una relazione esplicativa recante le motivazioni delle variazioni apportate agli Elenchi. Resta fermo l'obbligo del nuovo aggiudicatario a subentrare nella proprietà dei suddetti beni limitatamente al valore indicato negli elenchi contenuti nella documentazione di Gara per il Lotto unico.

Relativamente all'Elenco Beni – Sez. 4 l'Affidatario deve trasmettere alla Regione annualmente:

- preventivamente il piano di variazione del suddetto elenco che dovrà essere autorizzato dalla Regione previa verifica del mantenimento delle condizioni della Gara del Lotto Unico;
- a consuntivo, entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno, l'aggiornamento del suddetto Elenco e lo stato di attuazione.

In caso di alienazione di beni essenziali, ad esclusione della Sez. 1 – sub-sezioni 1B), 1C) ,1D) e 1E) senza autorizzazione da parte della Regione si procede all'applicazione della penale di cui

all'Allegato “Penali” nonché al recupero, per i beni essenziali finanziati con risorse pubbliche, della quota di finanziamento pubblico in precedenza concesso, detraendola dal corrispettivo dovuto.

In caso di cessazione di contratti di locazione in essere alla data di stipula, senza autorizzazione, da parte della Regione, si procede all'applicazione della penale di cui all'Allegato “Penali” ove sia accertato un comportamento colpevole da parte dell'Affidatario, fermo restando l'obbligo di sostituzione del bene.

Le variazioni in aumento all'“Elenco Beni” non autorizzate perché valutate non essenziali, non saranno considerate ai fini del subentro dell'aggiudicatario della Gara del Lotto Unico.

Gli Enti Locali interessati e la Regione hanno un diritto di prelazione in caso di vendita di beni finanziati con risorse pubbliche.

L'Affidatario si impegna ad assicurare il mantenimento dei beni essenziali in perfetto stato di efficienza e conservazione.

In caso di perimento di beni essenziali, l'Affidatario è tenuto a sostituirli con beni aventi analoghe caratteristiche di qualità e funzionalità; in particolare per gli autobus ciò deve avvenire in modo tale da non pregiudicare gli standard di qualità esistenti in relazione al numero di mezzi:

- a) dotati di impianto di climatizzazione;
- b) dotati di accessibilità facilitata per le persone disabili;
- c) a basso impatto ambientale.

La Regione si riserva il controllo sulla sostituzione.

L'Affidatario è obbligato a trasmettere tempestivamente a seguito della richiesta della Regione tutta la documentazione e le informazioni riguardanti i beni essenziali di cui ha la disponibilità per l'esercizio del servizio di cui al presente contratto. Relativamente ai beni di cui alla Sez. 4 “Beni Tecnologie – AVM e MONETICA”, la documentazione e le informazioni dovranno garantire la fruibilità di tali beni all'aggiudicatario definitivo.

La mancata o incompleta trasmissione della documentazione nei tempi indicati dalla Regione comporterà l'applicazione della penale di cui all'Allegato “Penali”.

L'Affidatario è obbligato ad aggiornare gli allegati ricognitivi al contratto ponte, di cui al presente articolo, trimestralmente e a trasmetterli alla Regione Toscana. La data del primo aggiornamento è fissata al 30 Aprile 2018.

La mancata o incompleta trasmissione degli aggiornamenti nei termini e con le modalità sopra indicate comporterà l'applicazione della penale di cui all'Allegato “Penali”.

ART. 11 - OBBLIGHI INFORMATIVI E SISTEMA PROCEDURALE ED INFORMATIVO DELLA REGOLARITÀ

L'Affidatario è tenuto ad organizzare un sistema procedurale ed informativo relativo all'esercizio complessivo dei servizi di TPL per tenere aggiornata presso i propri uffici, in apposite banche dati, la contabilità giornaliera degli scostamenti dei servizi effettuati rispetto a quelli programmati, con annotate le relative motivazioni, per poi procedere alla compilazione del “Diario della regolarità” in cui sono raccolte tutte le informazioni necessarie al controllo dell'effettivo servizio svolto e gli eventuali scostamenti dal programmato.

L'Affidatario articola il proprio sistema procedurale ed informativo per il monitoraggio del servizio e per la produzione del “Diario della regolarità” nell'ambito del sistema di rilevazione in linea dei

veicoli adibiti al servizio (AVM) secondo quanto disposto all'art. 13.

L'Affidatario deve trasmettere, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'Osservatorio Regionale il rendiconto mensile, su base giornaliera, delle informazioni contenute nel Diario della regolarità, secondo le modalità definite nel documento "Controllo del Prodotto" ed in coerenza alle indicazioni del Regolamento.

In caso di malfunzionamenti tecnologici che dovessero impedire il funzionamento del sistema AVM, il Diario della regolarità sarà codificato nel formato più semplice come di seguito descritto per le parti del territorio non dotate di sistema AVM.

L'Osservatorio Regionale ha facoltà di stabilire ulteriori contenuti, diverse modalità e frequenze di trasmissione delle informazioni previste dal documento "Controllo del prodotto".

Per le parti del territorio non coperte dal sistema AVM, gli obblighi di comunicazione relativi al monitoraggio sull'andamento del servizio dovranno comunque essere assolti trasmettendo entro il mese successivo a quello di riferimento il rendiconto mensile degli scostamenti positivi e negativi dei servizi in termini di quantità del prodotto.

Per le parti del territorio non coperte dal sistema AVM, il Diario della regolarità sarà quindi codificato con un formato più semplice (foglio excel o simile) e conterrà le seguenti informazioni:

1. data;
2. azienda;
3. codice corsa interessata;
4. attribuzione alla linea interessata;
5. fermata di partenza e arrivo;
6. orario di partenza e arrivo;
7. motivazione dello scostamento, distinguendo le cause esterne e le cause interne;
8. descrizione dello scostamento e/o dell'intervento sostitutivo:
 - a. non effettuazione della corsa, in tutto o in parte;
 - b. corse aggiuntive (su tutto il percorso e/o parte del percorso);
 - c. cambio di percorso (in tutto e/o in parte);
 - d. intervento mezzo di scorta;
9. entità dello scostamento, con l'indicazione dei chilometri aggiuntivi o non effettuati;
10. km programmati.

Resta inteso che per gli ambiti di rete già dotati di sistemi AVM gli obblighi di comunicazione relativi al monitoraggio sull'andamento del servizio dovranno essere assolti, a partire dalla stipula del contratto con tali sistemi.

In caso di mancata produzione o di produzione non conforme alle specifiche del "Diario della Regolarità" saranno applicate le penali di cui all'Allegato "Penali".

L'Affidatario è tenuto altresì a tenere a bordo di ciascuna vettura in servizio e a conservare presso la sede aziendale, debitamente compilato, eventualmente anche in forma digitalizzata, un modulo denominato "Diario di bordo" da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio durante

l'effettuazione del turno macchina e del turno autista. Il Diario è compilato e firmato dal personale di guida con indicazione del numero di matricola.

Nel Diario di bordo sono raccolte dal personale di guida, prima e dopo l'effettuazione di ogni corsa, tutte le informazioni relative agli eventi che divergono dal programma di esercizio e che incidono sulle prestazioni contrattuali e sulle prestazioni rese all'utente (controllo per eccezioni). In particolare nel diario sono riportate le seguenti informazioni:

- causa di eventuali ritardi e/o di salti di corsa;
- stato di malfunzionamento degli impianti di bordo;
- carenze del livello della pulizia;
- stato di malfunzionamento degli impianti di percorso;
- carenze di funzionalità e sicurezza del mezzo;
- segnalazioni di disservizi da parte della clientela;
- segnalazione del livello di frequentazione dei mezzi.

L'Affidatario è tenuto a trasmettere alla Regione i contenuti del "Diario di bordo", su richiesta ed in relazione a specifici eventi.

ART. 12 - VENDITA E GESTIONE TITOLI DI VIAGGIO

L'Affidatario dovrà dotarsi di una rete di vendita e di un sistema di vendita che permetta l'emissione dei titoli di viaggio sia su supporto cartaceo sia in modalità elettronica.

MONETICA

Il sistema di vendita, vidimazione e gestione dei titoli di viaggio in modalità elettronica deve essere realizzato secondo quanto indicato nei progetti già attivati e riportati nel documento "Stato attuazione tecnologie AVM e Monetica".

Il sistema dovrà garantire:

1. l'accessibilità per l'utenza relativamente alle varie possibilità di acquisto titoli (biglietterie, rivendite su territorio, internet, emettitrici a terra);
2. la rispondenza ai requisiti richiesti per la bigliettazione elettronica a livello nazionale;
3. l'alimentazione di una banca dati dei titoli di viaggio venduti e delle vidimazioni rilevate;
4. la conoscenza dei dati di vendita per singolo rivenditore, singola emettitrice, operatore telefonico, applicativo web on-line, vendita a bordo, qualsiasi altra forma di vendita;
5. la fornitura delle estrazioni necessarie dalla banca dati per la Regione, Province e Comuni con servizio urbano.

L'attuazione del sistema di bigliettazione elettronica è articolato ed è realizzato secondo i seguenti termini:

	Stato Monetica
Area Fiorentina Urbana	Attivazione dal 01/04/2018
Provincia di Prato	Già attivo su urbano di Prato Attivazione su extraurbano dal 01/07/2019
Provincia di Pistoia	Attivazione su urbano di Pistoia dal 01/07/2018
Provincia di Lucca	Attivazione su urbano di Lucca dal 01/02/2019
Provincia di Pisa	Già attivo su urbano di Pisa
Provincia di Livorno	Già attivo su urbano di Livorno Attivazione su urbano di Cecina dal 01/12/2019 Attivazione su urbano di Rosignano dal 01/12/2019 Attivazione su urbano di Portoferraio dal 01/12/2019 Attivazione su extraurbano dal 01/12/2019
Val di Cornia	Già attivo su urbano di Piombino
Provincia di Grosseto	Attivazione su urbano di Grosseto dal 01/09/2018
Provincia di Siena	Già attivo su urbano di Siena Già attivo su urbano di Poggibonsi Già attivo su urbano di Colle Val d'Elsa
Provincia di Arezzo	Già attivo su urbano di Arezzo

La mancata attivazione delle funzionalità di base del sistema monetica (titolo elettronico con modalità smart card, ricaricabile tramite canale web) nei tempi sopra indicati comporta l'applicazione delle penali come indicate nell'Allegato "Penali".

ACQUISTO VIA SMS

L'Affidatario metterà a disposizione, a partire dal 01/07/2018, un unico numero telefonico per mezzo del quale sarà possibile acquistare via SMS i biglietti di tutti gli urbani della regione. Il costo del titolo SMS del biglietto urbano potrà essere maggiorato.

La mancata o incompleta attivazione del numero unico telefonico nei tempi sopra indicati comporta l'applicazione delle penali come indicate nell'Allegato "Penali".

PEGASO ELETTRONICO

L'Affidatario si impegna a realizzare un sistema di vendita e gestione dei titoli Pegaso in modalità elettronica.

Regione Toscana si impegna a condividere il sistema "Pegaso elettronico" con Trenitalia.

La realizzazione del sistema è subordinata all'accettazione da parte di Trenitalia.

CONTABILIZZAZIONE DEI RICAVI

Al fine di valorizzare il ricavo di ciascuna annualità, per i titoli cartacei vengono assunti i dati relativi alle tipologie di titolo fornite, integrando tale dato con una previsione di vendita che fa riferimento alle vendite del trimestre precedente. I ricavi relativi ai titoli di abbonamento con decorrenza da data successiva al 1° gennaio, venduti nell'anno precedente, sono comunque attribuiti all'anno solare della data di decorrenza.

ART. 13 - OBBLIGO SULLE DOTAZIONI A BORDO BUS

L'Affidatario è tenuto ad attivare il sistema di monitoraggio dei veicoli in linea (AVM) secondo quanto previsto nei progetti già in corso e riportati nel documento "Stato attuazione tecnologie AVM e Monetica".

L'installazione del dispositivo di rilevazione a bordo di ciascun autobus è articolato ed è realizzato entro i seguenti termini:

	Termine AVM
Area Fiorentina Urbana	Già realizzato
Mugello Valdisieve – BusItalia	Già realizzato
Mugello Valdisieve – Autolinee Toscane	31/01/2018
Mugello Valdisieve – CTT Nord	28/02/2018
Chianti Valdarno – BusItalia	Già realizzato
Chianti Valdarno – Autolinee Toscane	31/01/2018
Chianti Valdarno – CTT Nord	28/02/2018
Empolese Valdelsa – BusItalia	Già realizzato
Empolese Valdelsa – CTT	28/02/2018

Nord	
Provincia di Prato	30/04/2018
Provincia di Pistoia	28/02/2018
Provincia di Lucca	28/02/2018
Provincia di Massa Carrara	28/02/2018
Provincia di Pisa	28/02/2018
Provincia di Livorno	28/02/2018
Val di Cornia	Già realizzato
Provincia di Grosseto	Già realizzato
Provincia di Siena – Tiemme	Già realizzato
Provincia di Siena – BusItalia	Già realizzato
Provincia di Arezzo – Tiemme	Già realizzato
Provincia di Arezzo – BusItalia	Già realizzato
Provincia di Arezzo – Autolinee Toscane	31/01/2018
Provincia di Arezzo – CTT Nord	28/02/2018

Alla scadenza dei suddetti termini il direttore di esercizio delle singole aziende esecutrici presenta una dichiarazione ove attesta l'installazione dei dispositivi e una ulteriore dichiarazione ove attesta la percentuale di autobus sui quali è stato attivato e reso funzionante il sistema AVM.

Qualora vi sia un ritardo nella dotazione di ciascun autobus del dispositivo di rilevazione si applicheranno le penali di cui all'Allegato "Penali".

Nel caso in cui siano messi in esercizio nuovi mezzi per lo svolgimento del servizio, su ciascuno di essi dovranno essere installate le tecnologie che permettano l'attivazione immediata del sistema secondo le modalità già in essere.

Il sistema di monitoraggio si considera funzionante qualora garantisca:

1. il monitoraggio della flotta in tempo reale da parte delle sale operative dell’Affidatario, comprensiva della gestione delle emergenze ovvero delle modifiche temporanee del servizio non programmate;
2. la pubblicazione alle fermate, dotate di paline elettroniche, dei passaggi in tempo reale;
3. la pubblicazione sulle App dell’Affidatario dei passaggi in tempo reale a tutte le fermate;
4. la disponibilità di web service ad uso della Regione Toscana per i passaggi in tempo reale a tutte le fermate;
5. l’acquisizione dei dati di svolgimento effettivo del servizio;
6. la produzione del Diario della Regolarità, secondo le specifiche e le modalità descritte nel documento “Controllo del Prodotto”, per almeno il 90% dei servizi programmati su base giornaliera.

L’attivazione del sistema è articolato ed è realizzato entro i seguenti termini:

	Termine per l’attivazione della sala operativa	Termine per la pubblicazione sulle paline elettroniche e sulle App	Termine per la produzione del Diario della Regolarità
Area Fiorentina Urbana	Già attiva	Già attiva	31/03/2018
Mugello Valdisieve – BusItalia	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018
Mugello Valdisieve – Autolinee Toscane	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018
Mugello Valdisieve – CTT Nord	30/06/2018	30/09/2018	31/01/2019
Chianti Valdarno – BusItalia	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018
Chianti Valdarno – Autolinee Toscane	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018
Chianti Valdarno – CTT Nord	30/06/2018	30/09/2018	31/01/2019
Empolese Valdelsa – BusItalia	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018
Empolese Valdelsa – CTT Nord	30/06/2018	30/09/2018	31/01/2019
Provincia di Prato	30/06/2018	30/09/2018	31/01/2019
Provincia di Pistoia	30/06/2018	30/09/2018	31/01/2019
Provincia di Lucca	30/06/2018	30/09/2018	31/01/2019
Provincia di Massa Carrara	30/06/2018	30/09/2018	31/01/2019
Provincia di Pisa	30/06/2018	30/09/2018	31/01/2019

Provincia di Livorno	30/06/2018	30/09/2018	31/01/2019
Val di Cornia	Già attiva	Già attiva	31/08/2018
Provincia di Grosseto	Già attiva	Già attiva	31/08/2018
Provincia di Siena – Tiemme	Già attiva	Già attiva	31/08/2018
Provincia di Siena – BusItalia	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018
Provincia di Arezzo – Tiemme	Già attiva	Già attiva	31/08/2018
Provincia di Arezzo – BusItalia	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018
Provincia di Arezzo – Autolinee Toscane	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018
Provincia di Arezzo – CTT Nord	30/06/2018	30/09/2018	31/01/2019

In caso di mancata attivazione, totale o parziale e/o di malfunzionamento delle suddette funzionalità si applicano le penali di cui all'Allegato “Penali” a partire dal 31 gennaio 2019.

La Regione procede a verificare 60 giorni prima della scadenza del contratto l'installazione delle paline elettroniche previste nei progetti in corso e riportate nel Documento “Stato attuazione tecnologie AVM e Monetica”

In caso di mancata installazione si applicano le penali di cui all'Allegato “Penali”.

ART. 14 - RINNOVO BUS

L'Affidatario è tenuto al rispetto del contenuto dell'Allegato “Programma rinnovo bus” come in esso dettagliato e con i tempi indicati. I bus immessi in servizio devono essere di nuova immatricolazione e rispettare i requisiti tecnici di cui al documento “Caratteristiche tecniche bus”. La Regione si riserva l'adeguamento in relazione alle evoluzioni normative e tecnologiche. Le caratteristiche di tipo ambientale prescritte sono sempre quelle di massimo valore previste nell'anno di acquisizione. Nel programma di rinnovo è indicato l'ambito prevalente di utilizzo del mezzo.

Nel programma di rinnovo è contenuto il programma di dismissione in cui sono individuati:

- ☐ i bus da alienare per tipologia, anno di immatricolazione, alimentazione;
- ☐ il proprietario del mezzo;
- ☐ il lotto originario di attribuzione.

Ogni variazione al Programma di rinnovo bus deve essere autorizzata dalla Regione, previa valutazione del mantenimento delle condizioni della Gara del Lotto Unico. Non saranno considerati ai fini del subentro del nuovo gestore della gara:

- i bus acquistati senza l'autorizzazione regionale;
- i bus che presentano difformità non sanabili rispetto al Documento “Caratteristiche tecniche bus”.

La Regione procede alla verifica del rispetto del Programma di rinnovo bus alla data di immissione

in esercizio dell'ultimo mezzo dichiarata nel Programma di rinnovo stesso. Nel caso in cui siano stati acquisiti un numero di mezzi inferiori a quelli inseriti nel Programma o di tipologia diversa rispetto a quella indicata nel Programma stesso si applicano le Penali di cui all'Allegato Penali.

In caso di immissione in esercizio di mezzi con caratteristiche tecniche difformi rispetto al documento “Caratteristiche tecniche bus”, la Regione valuta se tali difformità siano sanabili o meno. Nel primo caso diffida l'Affidatario a conformarsi alle prescrizioni e applica la penale per il ritardo di cui all'Allegato “Penali”; in caso di prescrizioni non sanabili la Regione applica la penale di cui all'Allegato “Penali”.

L'Affidatario attesta prima dell'immissione in servizio che il bus abbia tutti i requisiti di cui al documento “Caratteristiche tecniche bus”.

Gli interventi di rinnovo del parco previsti dal suddetto Programma possono essere realizzati con qualsiasi forma di acquisizione in proprietà o in leasing. Nei casi in cui la disponibilità dei beni venga acquisita in leasing, i relativi contratti devono prevedere:

- una durata non superiore alla vita utile del bene fissata in anni 15;
- un canone di leasing tale da non determinare a carico del futuro gestore un onere finanziario superiore a quello di un finanziamento bancario di analoga durata a rata costante e comunque non oltre un punto percentuale in più rispetto al tasso medio reso noto da Banca d'Italia e per i tassi mutui;
- una rata di riscatto finale non superiore al 2% del valore iniziale del bene acquisito;
- un riscatto anticipato in misura pari alle rate dovute per il periodo residuo oltre al valore di riscatto finale;
- una clausola che autorizzi, in qualunque momento questo si realizzi, il subentro da parte del nuovo gestore nella disponibilità dei beni e senza che questo sia subordinato al gradimento della società di leasing;
- una clausola che attribuisca la facoltà al nuovo gestore di acquisire la proprietà dei beni previo riscatto, senza oneri, in qualunque momento questa si realizzi;
- una clausola che attribuisca all'attuale Affidatario la facoltà di esercitare il riscatto in qualunque momento durante la vigenza del contratto di leasing ai fini della messa a disposizione del nuovo gestore.

L' Affidatario si obbliga a sottoporre preventivamente alla Regione la bozza di contratto di leasing per la verifica delle previsioni di cui sopra e la preventiva autorizzazione anche per i fini di cui al comma successivo.

In mancanza di diverso accordo tra l' Affidatario uscente e l'aggiudicatario della gara del lotto unico, gli autobus acquistati con un contratto di leasing non autorizzato dalla Regione dovranno essere riscattati dall'Affidatario alla scadenza del presente contratto e acquistati dall'aggiudicatario della gara con la valorizzazione definita dalla Linee Guida approvate con Decreto Dirigenziale 3462 del 2/09/2013 Allegate al presente contratto, sotto la letteraa partire dal valore di mercato di bus aventi le analoghe caratteristiche tecniche.

Oltre a quanto sopra previsto, l'Affidatario è tenuto alla realizzazione dei programmi di investimento in attuazione dei piani di cui ai decreti di assegnazione delle risorse indicati nel Documento “Riconoscimento stato attuazione contratti di fornitura bus”. L'attuazione di tali programmi è assunta dall'Affidatario allo stato di fatto come risultante alla stipula del presente contratto dal documento di cui sopra in cui sono dettagliati i bus da acquisire, i tempi di acquisizione e gli ambiti di rete di destinazione, gli ordinativi ed i contratti di fornitura.

L' Affidatario si obbliga altresì a dare attuazione ai programmi di rinnovo dei bus, disposti dalla

Regione, a valere su fondi da questa individuati in attuazione di interventi regionali, nazionali od europei. La Regione si riserva di stabilire la natura sostitutiva o integrativa di tali programmi.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO AL TERMINE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15, comma 3, e 16, comma 5, della Legge, e in esecuzione degli impegni assunti in relazione alla Gara del Lotto Unico regionale, l' Affidatario e tutti i suoi consorziati e le aziende esecutrici, al termine del contratto trasferiranno i beni essenziali individuati nel Documento “Elenco Beni” di cui hanno la disponibilità al nuovo gestore con le modalità ed alle condizioni stabilite per la Gara del Lotto Unico.

Relativamente alla Sez. 2 “Beni Immobili essenziali” dell'Elenco Beni di cui all'art. 10 si intendono comprensivi dei relativi arredi, impianti e macchinari come riportato nelle perizie tecniche facenti parte della documentazione della Gara del Lotto Unico.

L'Affidatario s'impegna altresì a trasferire al nuovo gestore i beni essenziali, mobili ed immobili, acquisiti durante la gestione del presente contratto; a tal fine l'Affidatario si impegna a comunicare alla Regione, sei mesi prima della scadenza del contratto il titolo in forza del quale avverrà il trasferimento. In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti, il trasferimento si intende a titolo di proprietà.

Per i beni di proprietà di terzi l'Affidatario garantisce, ove non escluso dal contratto tra Affidatario e terzi, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della Legge, il subentro del nuovo gestore nei contratti in essere alle stesse condizioni e per tutta la durata del rapporto in atto.

Qualora i nuovi contratti di locazione non prevedano la clausola del subentro e l'aggiudicatario definitivo sopporti maggiori costi per dotarsi di un bene immobile analogo, tali oneri saranno escussi dall'importo della cauzione definitiva prestata a garanzia dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 34.

Costituiscono beni essenziali da trasferire anche le dotazioni tecnologiche di monitoraggio dei veicoli in linea, Monetica, rilevazioni a bordo ed i relativi sistemi informatici.

L' Affidatario si impegna, altresì, ai sensi dell'articolo 20 *bis*, comma 3, lettera b) della Legge, a porre a disposizione del nuovo gestore i beni strumentali acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici, nelle forme e secondo le modalità definite nel provvedimento di finanziamento e nel rispetto delle norme nazionali in materia.

I beni acquistati durante la gestione del presente contratto, da trasferire ai sensi del presente articolo, alla sua scadenza, sono valorizzati ai fini del trasferimento al nuovo gestore, secondo le Linee Guida definite dalla Regione con il decreto dirigenziale n. 3462 del 02/09/2013. La Regione si riserva di aggiornare le suddette Linee Guida, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge in tempo utile ai fini delle procedure di trasferimento dei beni di cui al richiamato art. 16 della Legge.

In caso di controversia sul valore dei beni determinato come al precedente comma, si applica l'art. 15 comma 3 della Legge.

Qualora, durante il periodo di esecuzione del presente contratto, sia disposta l'aggiudicazione definitiva a favore di uno dei concorrenti della Gara per l'affidamento dei servizi di TPL del Lotto Unico, l'Affidatario garantirà al nuovo gestore anche per le aziende proprietarie e fruitrici dei beni l'espletamento di tutte le attività propedeutiche, nei termini di cui all'art. 6 della lettera d'invito della gara regionale Allegata sotto la lettera, necessarie al corretto svolgimento del servizio che il medesimo dovrà avviare al subentro compreso l'accesso ai beni essenziali in date concordate.

A tal fine l'aggiudicatario entro cinque giorni lavorativi dall'aggiudicazione definitiva presenta alla Regione una proposta di cronoprogramma contenente la descrizione delle attività propedeutiche da svolgere, la data o le date di accesso ad ogni sito, opportunamente distribuite, e la durata complessiva prevista di ciascun sopralluogo. Tempestivamente la Regione convoca l'Affidatario e l'aggiudicatario per l'elaborazione definitiva del cronoprogramma da concludersi nei 15 giorni successivi. In caso di mancato accordo tra le parti entro il suddetto termine, la Regione approva autonomamente, nei 15 giorni successivi, il cronoprogramma e lo comunica alle parti per la sua attuazione.

In caso di mancato rispetto delle date indicate nel cronoprogramma, elaborato in accordo o definito dalla Regione, si applica la penale di cui all'Allegato "Penali".

L' Affidatario, i suoi consorziati e le loro aziende, si obbligano a trasmettere all'aggiudicatario definitivo nel termine di 60 giorni dalla richiesta, dandone comunicazione alla Regione, le informazioni e i documenti convenuti nell'Accordo del 19 e 23 maggio 2016 tra Regione Toscana, Autolinee Toscane Spa e Mobit Scarl, contenuti negli allegati del medesimo accordo e nella PEC della Regione Toscana prot. AOO GRT/109672/O 060010 del 24-03-2016 allegati al presente contratto sotto la lettera ed eventualmente a regolarizzare la documentazione necessaria agli atti di trasferimento dei beni mobili, immobili e del personale.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della completa documentazione si applica la penale di cui all'Allegato "Penali".

L'Affidatario s'impegna eventualmente ad aggiornare con cadenza bimestrale e fino alla stipula del contratto di gara, la documentazione di cui sopra.

Ove non intervengano provvedimenti giurisdizionali di sospensione dell'efficacia degli atti della procedura, l' Affidatario è obbligato a sottoscrivere gli atti di trasferimento dei beni immobili, mobili e del personale, nel periodo intercorrente tra il sessantesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del presente contratto con efficacia differita alla data dell'avvio del servizio.

A tal fine entro il centoventesimo giorno precedente la scadenza del presente contratto, l'aggiudicatario definitivo presenta alla Regione una proposta di cronoprogramma contenente le date opportunamente distribuite di stipula dei contratti di trasferimento dei beni. Entro tre giorni dalla presentazione, la Regione convoca l'Affidatario e l'aggiudicatario per l'elaborazione definitiva del cronoprogramma da concludersi nei 15 giorni successivi. In caso di mancato accordo tra le parti entro il suddetto termine, la Regione approva autonomamente, nei 15 giorni successivi, il cronoprogramma e lo comunica alle parti per la sua attuazione.

In caso di ritardo nella sottoscrizione degli atti di trasferimento rispetto al cronoprogramma, elaborato in accordo o definito dalla Regione, si applicherà una penale di cui all'Allegato "Penali".

In caso di ritardo nella sottoscrizione degli atti di trasferimento rispetto al cronoprogramma, elaborato in accordo o definito dalla Regione, che superino il termine del decimo giorno anteriore alla scadenza del presente contratto, si applicherà una penale di cui all'Allegato "Penali".

L'Affidatario inoltre, al fine di consentire il trasferimento del personale al nuovo gestore e di consentire il confronto sindacale previsto nella documentazione di gara, 90 giorni prima del termine del contratto ha l'obbligo di comunicare, informando la Regione, il completo trattamento economico applicato al personale in servizio compresi gli eventuali contratti integrativi applicati; deve, altresì, comunicare la quota di TFR accantonata e non ancora erogata nonché la quota relativa

agli ulteriori oneri per ferie, permessi, riduzioni di orario non goduti o ad altro titolo che dovrà essere trasferita al nuovo gestore all'atto del subentro, aggiornando la documentazione già predisposta ai fini della Gara del Lotto Unico .

Nel corso del 1° semestre del 2018, la Regione Toscana e l'Affidatario definiranno l'elenco analitico dei dati individuali occorrenti a dare esecuzione puntuale all'obbligazione di cui al paragrafo precedente.

L'Affidatario aggiorna tale documentazione alla data di scadenza del contratto e la trasmette all'aggiudicatario definitivo informando la Regione.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della completa documentazione si applica la penale di cui all'Allegato "Penali".

L'Affidatario, relativamente ai ricavi da riconoscere all'aggiudicatario definitivo con riguardo ai titoli di viaggio già emessi è tenuto ad operare nel rispetto dell'art. 18, comma 2 bis e 2 ter della Legge.

ART. 16 - OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L' Affidatario è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto del programma di esercizio annuale tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 25 nonché nel rispetto delle previsioni del Regolamento e delle normative statali in materia di sicurezza stradale.

L'effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Affidatario, fatti salvi i seguenti casi:

- a) Forza maggiore e calamità naturali;
- b) Disposizione delle Autorità pubbliche per motivi di ordine, di sicurezza e di salute pubblica;
- c) Sciopero.

Al verificarsi dei casi di cui ai punti a) e b) l' Affidatario deve darne immediata comunicazione in forma scritta all'Ufficio Unico e all'Ufficio Territoriale di riferimento. La comunicazione dovrà essere trasmessa con la massima sollecitudine e comunque entro il giorno feriale successivo al verificarsi dell'evento.

L'Affidatario, in attesa delle determinazioni dell'Ufficio Unico, è tenuto:

- ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare, per quanto possibile, il mantenimento del livello del servizio;
- ad assicurare un'adeguata informazione all'utenza secondo quanto previsto all'art. 24.

L'Ufficio Unico in coordinamento con gli Uffici Territoriali assume ogni eventuale decisione sul nuovo assetto dei servizi conseguente al verificarsi dei casi di cui ai punti a) e b) e ne dà comunicazione tempestiva all'Affidatario.

Nel caso di variazioni del programma di esercizio conseguenti al verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b) sarà riconosciuto all'Affidatario il prezzo previsto sulla base delle unità di prodotto programmate. A seguito della riprogrammazione dei servizi verrà corrisposto il prezzo come dall'Allegato " Prezzo del servizio", sulla base delle unità di prodotto realizzate.

In caso di mancata effettuazione del servizio per il caso di cui al punto c) l' Affidatario deve tempestivamente avvertire per scritto l'Ufficio Unico, gli enti competenti e l'utenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal successivo art. 24, fermi restando gli obblighi di

svolgere i servizi essenziali nel rispetto delle normative vigenti in materia e di quanto contenuto nel Documento "Elenco servizi essenziali in caso di sciopero". Le fasce di svolgimento dei servizi essenziali devono essere riportate nell'orario al pubblico e diffuse anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Affidatario oltre che nella Carta dei Servizi.

La mancata effettuazione di tali servizi, comporta l'applicazione delle penali previste nell'Allegato "Penali".

Nel caso di minori percorrenze per sciopero il prezzo spettante all'Affidatario è definito secondo le seguenti modalità:

- Scioperi "Generali non di settore": le minori percorrenze sono considerate come modifiche temporanee rientranti nel limite dell'alea del 2% prevista al successivo art.17.
- Scioperi Aziendali e di Settore: il prezzo spettante all'Affidatario è decurtato per la quota di servizio non svolto applicando il corrispondente prezzo per unità di prodotto.

Nei casi di variazioni del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che determinino soppressione di singole corse per cause imputabili a condizioni di circolazione perturbata e comunque per cause non imputabili all'Affidatario, le minori percorrenze sono considerate come modifiche temporanee rientranti nel limite dell'alea del 2% prevista al successivo art.17.

Nei casi di variazioni del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che determinino incremento di singole corse per cause imputabili a condizioni di particolare afflusso di utenza, le variazioni sono considerate come modifiche temporanee rientranti nel limite dell'alea del 2% prevista al successivo art.17.

Nei casi di variazioni del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che determinino soppressione di singole corse per cause imputabili all'Affidatario quali:

- a) salto turno personale;
- b) guasto del mezzo;
- c) mancato rispetto dei turni bus;
- d) utilizzo di mezzo non idoneo in rapporto alle condizioni di circolazione;

le minori percorrenze determinano la decurtazione del prezzo, sulla base del corrispondente prezzo unitario chilometrico, oltre all'applicazione della penale oltre il valore del 5‰ (5 per mille) di corse programmate saltate su base mensile, di cui all'Allegato "Penali" e limitatamente ai casi di cui alle lettere a) e b).

La Regione, in caso di reiterazione del disservizio o sospensione non motivata dello stesso, porrà in essere tutte le azioni per il ripristino del servizio i cui oneri saranno a carico dell'Affidatario.

ART. 17 - MODIFICHE TEMPORANEE E DEFINITIVE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO

Sono ammesse modifiche al programma di esercizio, temporanee o definitive, nei seguenti casi:

- a) per comprovate esigenze di funzionalità dello stesso;
- b) per adeguare le modalità di offerta a mutamenti della domanda di servizio e delle condizioni di contesto in cui si svolge;
- c) a seguito di eventi straordinari ed imprevedibili o a carattere di urgenza.

Le modifiche definitive devono essere sempre determinate, autorizzate o validate dall'Ufficio Unico

con decreto del dirigente responsabile del Contratto, previa verifica del mantenimento delle condizioni della Gara Lotto Unico. Tali modifiche possono essere disposte anche su richiesta dell'Affidatario o degli enti locali interessati. I tempi e i modi di applicazione delle modifiche autorizzate saranno definiti dal Comitato Tecnico.

Le modifiche temporanee conseguenti ad eventi imprevedibili o a carattere di urgenza sono comunicate dall'Affidatario all'Ufficio Unico e all'Ufficio Territoriale di riferimento, i quali si riservano di comunicare all'Affidatario stesso eventuali variazioni al servizio oggetto di modifica.

Le modifiche temporanee conseguenti ad eventi prevedibili (modifiche alla circolazione stradale conseguenti a cantieri o a manifestazioni) sono comunicate dall'Ufficio Territoriale all'Affidatario e all'Ufficio Unico.

Le modifiche temporanee del servizio a seguito di eventi straordinari e imprevedibili o a carattere di urgenza di cui al precedente punto c) di durata fino a 30 giorni consecutivi dalle quali derivino incrementi o riduzioni del prodotto, fra loro non compensati, comportano variazione del prezzo, in aumento o in diminuzione, solo per la parte che superi, per ciascuna tipologia di servizio (urbano/extraurbano) e articolazione di ambito di cui al documento "Tipologie ed Ambiti" il limite del 2% del prodotto programmato per l'anno di riferimento espresso in chilometri di servizio al pubblico. Per i servizi urbani dell'area fiorentina, interessati dalle variazioni conseguenti la fase di cantierizzazione del sistema tramviario fiorentino, il limite è pari all'8%. Successivamente all'avvio del servizio tramviario fiorentino, potrà essere determinato un nuovo limite che sarà valutato congiuntamente in sede di Comitato Tecnico. Nell'ambito dei limiti sopra prefissati ricadono le modifiche al servizio a causa di traffico e/o viabilità e/o cantieri.

Le modifiche temporanee al programma di esercizio dovranno essere riportate nel Diario della Regolarità di cui all'art. 11 e comunicate all'Osservatorio regionale con le modalità previste dal documento "Controllo del prodotto (sezione modifiche temporanee al servizio)".

Le modifiche temporanee non riconducibili nell'alea del 2% e dell'8% per il bacino di Firenze, che comportino variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valorizzate applicando i corrispondenti prezzi unitari di cui all'Allegato "Prezzo del Servizio".

Le modifiche definitive che comportino variazioni, in aumento o in diminuzione, non eccedenti il limite del 4% del prodotto programmato per ciascuna tipologia di servizio e articolazione di ambito di cui al documento "Tipologie ed Ambiti" per l'anno di riferimento espresso in chilometri di servizio al pubblico saranno valorizzate applicando i corrispondenti prezzi unitari di cui all'Allegato "Prezzo del Servizio" e comporteranno un aggiornamento del PEF, Allegato al presente contratto sotto la lettera ai sensi dell'art. 31.

Le modifiche definitive, che determinino variazioni superiori al limite del 4% del prodotto annuo per ciascuna tipologia di servizio (urbano/extraurbano) e articolazione di ambito di cui al documento "Tipologie ed Ambiti" espresso in chilometri di servizio al pubblico, in aumento o riduzione oppure le modifiche definitive che pur determinando variazioni inferiori al limite del 4% del prodotto annuo per tipologia di servizio di ciascuna articolazione di ambito ma che prevedano ristrutturazione complessiva della rete di servizi programmata e che producano significative variazioni dei fattori produttivi, comporteranno un riequilibrio del PEF ai sensi dell'art. 31.

Le modifiche definitive al Programma di esercizio annuale non possono superare, in aumento o in diminuzione, il valore massimo del +/- 20% del prodotto annuo complessivo espresso in chilometri di servizio al pubblico individuato per l'anno di riferimento, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 18.

Le modifiche in aumento al programma di esercizio, temporanee o definitive, che non siano state comunicate o autorizzate dall'Ufficio Unico secondo le modalità stabilite dal presente articolo non determinano aumento del prezzo in favore dell'Affidatario.

L'Affidatario è responsabile della progettazione esecutiva e dell'attuazione operativa delle modifiche autorizzate dall'Ufficio Unico per le quali è tenuto ad operare con la massima diligenza e tempestività.

ART. 18 - MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO OLTRE IL 20%

La Regione, a seguito dell'eventuale verificarsi di riduzione di trasferimenti di risorse statali appostate nel Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 16 bis del D.L. 95/2012, può chiedere diminuzioni del programma di esercizio superiori al limite del 20% di cui al precedente articolo e, in caso di accettazione, tutte le condizioni contrattuali sono ricontrattate tra le parti.

In caso di mancata accettazione da parte dell'Affidatario si applica quanto previsto all'art. 36.

ART. 19 - CORSE BIS E PLURIME

L'Affidatario è tenuto ad attivarsi per fare fronte tramite corse bis ad un eventuale afflusso straordinario impreveduto di utenti in modo da garantire il mantenimento del rispetto degli standard minimi di qualità del servizio.

Le corse bis effettuate ai sensi del precedente comma sono considerate, anche ai fini del prezzo, come modifiche temporanee e rientranti nel limite dell'alea del 2% prevista al precedente art. 17.

L'Affidatario, oltre alla registrazione nel Diario della Regolarità, dovrà dare specifica comunicazione all'Ufficio Unico e all'Ufficio Territoriale di riferimento dell'effettuazione della/e corsa/e aggiuntiva/e entro il giorno seguente all'effettuazione della stessa/e.

L'Affidatario, sulla scorta dei dati di monitoraggio di cui sopra, nel caso del ripetersi di fenomeni di sovraffollamento sulla stessa corsa, richiede all'Ufficio Unico, l'istituzione di corsa plurima. L'Ufficio Unico previa verifica del fenomeno, da effettuarsi congiuntamente con l'Affidatario, dispone la variazione al programma di esercizio successivamente alla valutazione di soluzioni organizzative diverse, entro 30 giorni dalla richiesta.

Nel caso di istituzione di corsa plurima sarà riconosciuto il prezzo unitario per tipologia come dall'Allegato “ Prezzo del servizio”, dal primo giorno dell'effettuazione dello stesso, salvo diversa valutazione del Comitato Tecnico.

ART. 20 – SISTEMA DEI CONTROLLI E LOTTA ALL' EVASIONE

L'Affidatario si obbliga a presentare entro tre (3) mesi dalla stipula del contratto un Piano di intervento per la riduzione dell'evasione che preveda:

1. un programma di controlli mirati sia a bordo sia a terra, con il coinvolgimento di personale formato allo scopo. Tale programma dovrà prevedere un obiettivo di recupero in termini di riduzione progressiva della percentuale di evasione;
2. la realizzazione di una specifica campagna mediatica mirata alla dissuasione all'evasione del titolo di viaggio da attuarsi nella fase iniziale del Piano di intervento collegata al programma

di cui al punto 1 .

La Regione entro 30 giorni dalla presentazione del Piano esprime un parere sullo stesso. In caso di parere positivo l'Affidatario entro i successivi 30 giorni dalla data di espressione del parere è obbligato alla sua attuazione, tenendo conto delle eventuali prescrizioni indicate dalla Regione. In caso di parere negativo l'Affidatario è obbligato a riformulare il Piano entro il termine indicato dalla Regione.

In caso di ritardo nella presentazione del Piano di intervento per la riduzione dell'evasione o di ritardo nella presentazione della riformulazione dello stesso rispetto al termine indicato dalla Regione, si applicano le penali di cui all'Allegato “Penali”.

I risultati del Programma saranno trasmessi all'Ufficio Unico entro i primi due mesi dell'anno solare successivo e valutati ai fini di un eventuale adeguamento del Programma stesso.

Il sistema di verifica sull'evasione tariffaria sarà garantito dall'Affidatario dai suoi consorziati e dalle aziende esecutrici con distinto profilo fiscale.

ART. 21 – OBBLIGO DI GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO E MODIFICHE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO.

L'Affidatario dovrà garantire la gestione unitaria del contratto ed in particolare garantire l'adozione di un sistema sanzionatorio unitario in relazione agli obblighi dell'utente e l'apposizione presso le unità informative di cui al Regolamento, di un logo identificativo della rete di TPL della Regione Toscana entro quattro mesi dall'avvio del contratto.

In caso di modifiche soggettive dell' Affidatario si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22 – STANDARD DI QUALITÀ

L'Affidatario nell'esecuzione dei servizi affidati col presente contratto è tenuto, in relazione agli aspetti di qualità, al rispetto dell'insieme di disposizioni dell'ordinamento italiano e comunitario volte a difendere i diritti e gli interessi del cittadino inteso come fruitore di servizi.

L'Affidatario assicura una specifica attività di monitoraggio della qualità dei servizi oggetto del presente contratto, tramite la rilevazione della qualità misurata e percepita con riferimento ai fattori previsti nel documento “Qualità”, di seguito riportati:

- a) Sicurezza;
- b) Regolarità del Servizio;
- c) Pulizia, Igiene a bordo e a terra;
- d) Comfort viaggio;
- e) Servizi aggiuntivi a bordo e a terra;
- f) Servizi per passeggeri a mobilità ridotta (PMR);
- g) Informazioni alla clientela;
- h) Aspetti relazionali e di comunicazione;
- i) Livello di servizio commerciale e Front-Office;

- j) Integrazione Modale;
- k) Attenzione all'ambiente.

La rilevazione è effettuata come previsto dal documento “Qualità”.

Il mancato rispetto degli standard indicati nel Documento “Qualità” relativamente ai fattori “Regolarità del Servizio” e “Comfort viaggio” comporta l'applicazione delle penali come dall'Allegato "Penali”.

ART. 23 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI: RECLAMI, PMR, CARTA DEI SERVIZI, FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Affidatario è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto:

- del Regolamento (UE) N. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2008” - art.2, comma 461, con particolare riferimento a:
 - a) previsione dell'obbligo per il soggetto Affidatario di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate;
 - b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
 - c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato;
 - d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi;
 - e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori;
 - f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso;
- della Legge 24 marzo 2012 n. 27, “Conversione in legge con modificazioni del DL 24 gennaio 2012 n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività art. 8 (contenuto delle carte dei servizi);
- della Legge regionale 31 luglio 1998 n. 42, “ Norme per il trasporto pubblico locale” art. 23 (obblighi dei gestori dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni);
- del Regolamento 03 gennaio 2005, n. 9/R Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n.42;
- dell'Accordo stipulato il 26 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri a carico dell'Affidatario derivanti dall'attuazione di detto Accordo sono quantificati in Euro 60.000,00

per anno.

RECLAMI E COMUNICAZIONI ALLA REGIONE

I reclami e le segnalazioni sui disservizi da parte degli utenti possono essere inviati sia all'Affidatario che alla Regione.

L'Affidatario svolge le attività di gestione dei reclami: catalogazione ed elaborazione dei dati relativi agli stessi, gestione delle richieste, delle segnalazioni, delle proposte e dei suggerimenti degli utenti con lo scopo di elaborare piani di miglioramento del servizio.

Per il trattamento dei reclami e delle segnalazioni l'Affidatario si dota di una procedura unica a livello regionale di cui dovrà dare ampia informazione attraverso la Carta dei Servizi, il sito Internet aziendale e gli altri sistemi di informazione a bordo dei mezzi e a terra.

Il sistema per il trattamento dei reclami e delle segnalazioni deve consentire un accesso agevole e semplificato da parte degli utenti e prevedere adeguati canali di comunicazione comprendenti:

- un numero telefonico dedicato, accessibile sia da postazioni fisse che da fonia mobile secondo le caratteristiche indicate nel Documento "Qualità" - sez. Informazioni;
- un indirizzo e-mail dedicato;
- una modulistica dedicata disponibile presso le principali rivendite e scaricabile dal sito web aziendale.

La risposta dell'Affidatario ad ogni singola segnalazione inviata dall'utente dovrà essere trasmessa in tempi certi, comunque non superiori a 30 giorni al ricevimento della stessa; dovrà, altresì, essere chiara ed esaustiva relativamente all'oggetto del disservizio e fornire le risultanze delle verifiche effettuate.

L'Affidatario dovrà definire, in accordo con l'Ufficio Unico, un format per le risposte articolato per tipologia di disservizio.

L'Affidatario dovrà strutturare una banca dati, che permetta la trasmissione dei dati secondo le specifiche prescritte dall'Osservatorio regionale di cui al documento "Prescrizioni Osservatorio".

L'Affidatario deve fornire alla Regione ogni sei mesi un report contenente un estratto delle informazioni relative al numero e al tipo di segnalazioni e reclami trattati per tipologia. Il primo report dovrà essere inviato il mese di luglio 2018.

Il risultato delle analisi delle banche dati relative alle segnalazioni/reclami pervenuti sarà utilizzato come fonte informativa per la programmazione del servizio e/o nella definizione di possibili azioni di miglioramento dell'offerta.

Il trattamento dei reclami sarà oggetto di specifica indagine di soddisfazione all'utenza.

Gli utenti possono trasmettere, altresì, i reclami e le segnalazioni alla Regione attraverso un numero verde, un indirizzo e-mail, una form sulla APP Pendolari regionale "Muoversi in Toscana" dedicati alle comunicazioni per le segnalazioni sui disservizi. Le segnalazioni pervenute alla Regione, se trasmesse all'Affidatario devono essere evase da quest'ultimo ed inviate alla Regione entro un tempo medio di 20 giorni e comunque non superiore ai successivi 30 giorni dalla trasmissione da parte della Regione.

La risposta dell'Affidatario ad ogni singola segnalazione inviata con i sopraindicati canali regionali, dovrà essere chiara ed esaustiva relativamente all'oggetto del disservizio e fornire le risultanze delle verifiche effettuate.

La Regione pubblica sull'apposita sezione del proprio sito web statistiche relative all'insieme delle segnalazioni e reclami pervenuti sia all'Affidatario che alla stessa Regione.

OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

È fatto obbligo all'Affidatario di fornire gratuitamente assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, da prestarsi almeno nella misura specificata all'art. 4 e all'allegato I (lett a) del richiamato Regolamento UE 181/2011 nelle autostazioni/capolinea attrezzati.

Tali condizioni, descritte in formati accessibili anche alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono messe a disposizione del pubblico presso le suddette autostazioni, sui siti Internet aziendali e sono fornite attraverso adeguati canali di comunicazione comprendenti un numero telefonico dedicato accessibile anche da telefono mobile con costi telefonici non superiori alla tariffa ordinaria a partire dal 1 aprile 2018 e da un form di richiesta di assistenza sui siti web aziendali da attivarsi entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto. Le informazioni sulle condizioni d'accesso sono distribuite in forma cartacea su richiesta del passeggero.

In caso di ritardo nell'attivazione dei canali informativi di cui al precedente capoverso, si applicano le penali di cui all'Allegato "Penali".

Inoltre le informazioni generali relative al viaggio e alle condizioni del trasporto sono rese nelle autostazioni di cui sopra, in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, comprese, se del caso, le prenotazioni e informazioni in linea. Le informazioni sono distribuite in forma cartacea su richiesta del passeggero.

L'Affidatario designa un punto all'interno o all'esterno della stazione presso cui le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo e chiedere assistenza. Tale punto è chiaramente segnalato e offre informazioni di base riguardo all'autostazione e all'assistenza prestata, in formati accessibili.

L'Affidatario assicura che il personale conducente e non conducente, a diretto contatto con i viaggiatori riceva una formazione o istruzioni al riguardo, al fine di fornire assistenza diretta alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. A tale fine stabilisce procedure di formazione sulla disabilità, comprensive di istruzioni, come indicato al richiamato allegato II al Regolamento (CE) 181/2011.

Deve, comunque, essere assicurata la formazione del personale relativamente all'utilizzo delle pedane installate sui mezzi.

CARTA DEI SERVIZI

L'Affidatario si impegna ad elaborare, la Carta dei Servizi in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2 della Legge, anche articolata per distinti ambiti territoriali.

L'Affidatario, per il primo anno, si impegna ad elaborare, adottare e pubblicare, la Carta dei servizi entro 120 giorni dalla stipula del contratto e per l'anno successivo entro il 31 marzo.

In caso di ritardo nella pubblicazione della Carta dei Servizi nel termine indicato per il primo anno si applica la penale di cui all'Allegato "Penali".

Relativamente all'anno 2018 la Carta dei servizi conterrà i risultati delle indagini di customer satisfaction, svolte per l'anno 2017 dalle consorziate dell'Affidatario, mentre sarà aggiornata la parte relativa ai contenuti commerciali e regolari.

L'Affidatario pubblica la Carta dei Servizi nel formato integrale sul sito Internet aziendale e pone in

visione, entro la medesima data, per l'utenza, un adeguato numero di copie stampate, presso le sedi aziendali e le autostazioni presenziate.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

L' Affidatario assicura che il personale conducente e non conducente, a diretto contatto con i viaggiatori riceva adeguata formazione oltre a quella prevista per l'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, con l'obiettivo di migliorare i rapporti con l'utenza del servizio e la gestione dei conflitti.

A tal fine l'Affidatario presenterà a Regione Toscana un progetto entro 4 mesi dalla stipula del presente contratto.

ART. 24 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI

L' Affidatario dovrà provvedere a fornire adeguata informazione al pubblico rispetto alla realizzazione del servizio attraverso le unità informative di cui all'art. 6 del Regolamento, gli altri sistemi di comunicazione di cui al Documento "Qualità" - sezione Informazioni.

L' Affidatario è obbligato al rispetto delle prescrizioni indicate nel Documento "Qualità".

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Documento "Qualità" comporta l'applicazione delle penali previste nell'Allegato "Penali".

ART. 25 - PIANO OPERATIVO EMERGENZE

L' Affidatario si impegna a presentare entro 3 mesi dalla stipula del contratto il Piano Operativo Emergenze, relativo agli interventi da assicurare in caso di emergenze che comportino stato di allerta diramato dalla Protezione Civile. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Piano si applicano le penali di cui all'Allegato "Penali".

Il Piano rappresenta lo strumento di programmazione degli interventi volti a garantire il servizio di trasporto pubblico al verificarsi di emergenze che potrebbero interessare tutto o parte del territorio degli ambiti di rete di cui al Documento "Ambiti e Tipologie".

Il Piano deve essere redatto nell'ottica di una gestione organizzata e proceduralizzata delle azioni che devono essere messe in pratica dall'Affidatario nelle situazioni di difficoltà per l'espletamento del servizio sia in relazione alle diverse tipologie di evento sia in relazione agli elementi di criticità infrastrutturali presenti nei territori. Una sezione specifica del Piano è dedicata all'emergenza per neve.

Il Piano dovrà rappresentare l'insieme delle strategie, delle procedure, delle risorse che l'Affidatario anche in collaborazione e sinergia con altri soggetti pubblici e privati, come indicati e coordinati dalla Protezione Civile, mette in atto per fronteggiare fenomeni, previsti od in corso, tali da compromettere la normale fruibilità del servizio e causare disagi agli utenti.

Il Piano in ogni caso prevede le azioni finalizzate ad assicurare:

- una struttura dedicata alla reperibilità immediata degli addetti coinvolti nelle specifiche azioni del piano;
- i rapporti con la Protezione Civile ed il sistema relazionale di riferimento per le comunicazioni sulle emergenze fra Affidatario e soggetti pubblici competenti in relazione alla tipologia di evento;

- il sistema di comunicazione interna a partire dalla fase di eventuale allerta e le operazioni da attivarsi automaticamente da parte degli addetti incaricati per la gestione dell'emergenza e di quelli incaricati della realizzazione del servizio;
- l'informazione preventiva all'utenza sulle azioni previste dal Piano e le conseguenze sul servizio, in generale ed in relazione alle singole tipologie di evento;
- l'informazione all'utenza sulle condizioni effettive del servizio durante l'evento;
- la specifica formazione degli addetti volta allo sviluppo delle competenze per la gestione dell'emergenza;
- la reportistica sugli eventi e la loro gestione anche ai fini di comunicazione alla Regione.

Il Piano dovrà prevedere un modello di gestione unico ed articolato in relazione alle tipologie di servizi e al territorio servito.

Al verificarsi dell'evento, la Regione valuterà l'efficacia dell'attuazione del Piano sulla base di report forniti dall' Affidatario nonché dei monitoraggi effettuati direttamente e tramite la protezione civile.

L'Affidatario è tenuto ad una revisione del Piano al fine di superare le criticità emerse nel corso della sua attuazione.

ART. 26 - COMITATO TECNICO

Ai fini della gestione del presente contratto è istituito un "Comitato Tecnico".

Al Comitato partecipano, in via permanente, i rappresentanti dell'Affidatario e della Regione; i referenti degli Enti Locali sono invitati nel caso di questioni relative ai servizi di propria competenza, come previsto dalla Convenzione per la gestione associata, di cui alla DGR 410 del 23/05/2011.

Il Comitato è composto da tre rappresentanti dell'Affidatario di cui almeno uno con poteri decisionali e di firma, coadiuvati da un collaboratore e per la Regione da tre rappresentanti di cui uno il Dirigente Responsabile, coadiuvato da un suo collaboratore che assume la responsabilità della segreteria del Comitato.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla Regione che provvederà alle relative convocazioni.

Il Comitato Tecnico opera attraverso Gruppi tecnici territoriali costituiti a livello provinciale.

Il Comitato si avvale, ove necessario, della collaborazione di esperti, individuati di comune accordo, con oneri a carico di entrambe le parti.

Nella seduta di insediamento, il Comitato approva il regolamento per il suo funzionamento e per il funzionamento dei Gruppi Tecnici Territoriali.

Il Comitato ha funzioni di assistenza alle parti per la composizione bonaria delle questioni attinenti l'applicazione del contratto, anche al fine di prevenire eventuali controversie.

ART. 27 - MONITORAGGIO TECNICO ECONOMICO E GESTIONALE

L' Affidatario è tenuto alla realizzazione di un sistema di monitoraggio tecnico, economico e gestionale che, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Prescrizioni Osservatorio", consideri:

- l'entità e distribuzione del venduto;
- il personale, i mezzi e gli impianti.

L'Affidatario rileva, inoltre, i dati inerenti:

- i consumi energetici e le emissioni dei mezzi.

Tali dati sono trasmessi all'Ufficio Unico con cadenza semestrale, entro 30 giorni dalla scadenza del semestre.

Ai fini del monitoraggio tecnico economico l'Affidatario è tenuto a redigere annualmente il Conto economico dei servizi oggetto della concessione e dei servizi ad essi correlati e lo Stato Patrimoniale consolidato riclassificato; tali documenti devono essere comunicati all'Osservatorio regionale entro il 15 settembre di ciascun anno.

Al fine dell'osservanza delle disposizioni relative alla tenuta della contabilità separata dei servizi pubblici di cui al par. 5 dell'Allegato al Regolamento CE 1370/2007, nonché ai fini del monitoraggio dell'andamento economico gestionale del contratto, della verifica del PEF, della valutazione di eventuali richieste di riequilibrio, il Conto Economico dei servizi e lo Stato Patrimoniale consolidato riclassificato, devono essere autocertificati o certificati da revisore legale o società di revisione.

ART. 28 - OBBLIGO DI RILEVAZIONI AI FINI DEL MONITORAGGIO GESTIONALE

L'Affidatario utilizza, a titolo sperimentale su alcuni ambiti, per la rilevazione della frequentazione del servizio, sistemi automatici per il conteggio passeggeri.

Le modalità di esecuzione della sperimentazione saranno concordate in sede di Comitato Tecnico.

Prima dell'implementazione di tale tecnologia, i dati sono rilevati dal personale aziendale e rettificati sulla base di indagini campionarie realizzate.

L'Affidatario effettua altresì almeno un'indagine campionaria sulla origine/destinazione relativamente ai servizi extraurbani e un'indagine sui saliti/discesi sul servizio urbano ed extraurbano utili ad integrare i dati rilevati al rilascio dei titoli e quelli relativi alla distribuzione del venduto. Detta rilevazione sarà realizzata in un periodo ricadente nel biennio di vigenza contrattuale da concordare con la Regione.

Le modalità di esecuzione delle indagini saranno concordate in sede di Comitato Tecnico.

La mancata realizzazione e trasmissione degli esiti dell'indagine sopra indicata nel termine stabilito comporta l'applicazione della penale di cui all'Allegato "Penali" .

I dati relativi alla frequentazione del servizio sono trasmessi all'Osservatorio regionale secondo le prescrizioni di cui al documento "Prescrizioni Osservatorio".

ART. 29 – MANUTENZIONI

L'Affidatario, per l'esercizio del servizio oggetto del presente contratto, utilizza i beni essenziali di cui all'art 10, elencati nel documento "Elenco Beni", nonché i beni acquisiti in corso di contratto, ed è tenuto ad assicurarne il mantenimento in uno stato di efficienza compatibile con le condizioni di utilizzo richieste.

L'Affidatario si impegna a presentare all'Ufficio Unico, entro 2 mesi dalla stipula del contratto, il

“programma di manutenzione” dei mezzi. Il suddetto programma dovrà essere aggiornato annualmente e trasmesso all'Ufficio Unico della Regione Toscana entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, dovrà contenere apposita sezione riportante gli eventuali interventi specifici di ripristino degli autobus non marcianti risultanti alla data di stipula del presente contratto.

La mancata presentazione del programma, nei tempi indicati o delle sue variazioni comporta l'applicazione di una penale di cui all'Allegato “Penali”.

L'Affidatario dovrà dotarsi, entro tre mesi dalla stipula del contratto, di un sistema informativo che registri gli interventi di manutenzione effettuati, da conservarsi per tutta la durata contrattuale, i cui contenuti possano essere visionati dagli incaricati della vigilanza di cui all'art. 32.

L'Affidatario cura la manutenzione del parco bus, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio.

ART. 30 - GESTIONE DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE IL CONTRATTO

Secondo quanto indicato dall'Affidatario, ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema web ap@ci o tramite la seguente PEC della Regione Toscana : regionetoscana@postacert.toscana.it

L' Affidatario si impegna, pertanto, a ricevere e trasmettere tramite il sistema web ap@ci o tramite PEC la documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema web ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 31 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATTO

A - AGGIORNAMENTO DEL PEF

Il PEF è aggiornato annualmente nelle seguenti ipotesi:

- a seguito di ulteriore adeguamento tariffario;
- nel caso di una variazione dell'offerta di servizio programmata, in incremento o riduzione, in misura non superiore al 4% della produzione chilometrica totale dell'anno di riferimento.

In ogni caso il PEF aggiornato deve mantenere piena coerenza con il precedente, con riferimento ai fattori di produttività ed efficienza.

Il PEF aggiornato, una volta approvato dalla Regione, sostituisce il precedente.

B - RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

È ammesso il riequilibrio del PEF esclusivamente nei seguenti casi:

- a eventi che determinano una variazione negativa/positiva delle voci di costo personale e carburante;
- b variazione annuale dei ricavi da traffico maggiore dello 0,1% in aumento o diminuzione rispetto alla previsione dei ricavi da traffico contenuta nel PEF in almeno una delle seguenti quattro macroaree territoriali:
 - 1) Firenze (ATAF e Linea Scarl);
 - 2) Toscana Nord: Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara (CPT scarl, Vaibus Scarl e CTT NORD srl);
 - 3) Toscana Centro : Prato, Pistoia , Chianti, Mugello ed Empoli (CAP scarl, Blubus Scarl, ACV Scarl, AMV Scarl e Piubus Scarl);
 - 4) Toscana Sud : Siena, Arezzo, Grosseto, Piombino, San Gimignano (Siena Mobilità Scarl, Etruria Mobilità Scarl e Tiemme Spa).
- c modifiche delle norme legislative o regolamentari (comprensive delle modifiche alla disciplina tariffaria) che determinano nuove condizioni per l'esercizio del servizio previsto nel contratto, compreso le modifiche inerenti il regime IVA applicata al presente contratto nella misura del 10% ;
- d attuazione di nuovi programmi di rinnovo dei bus che prevedano cofinanziamento o autofinanziamento da parte dell'Affidatario;
- e variazioni definitive dell'offerta di servizio programmata superiori al limite del 4% del prodotto annuo per ciascuna tipologia di servizio e articolazione di ambito di cui al documento "Tipologie ed Ambiti" espresso in chilometri di servizio al pubblico, in aumento o riduzione, oppure le modifiche definitive che, pur determinando variazioni inferiori al limite del 4% del prodotto annuo per tipologia di servizio di ciascuna articolazione di ambito, ma prevedono una ristrutturazione complessiva della rete dei servizi programmata e che producono significative variazioni dei fattori produttivi;
- f modifiche legislative o regolamentari o decisioni della Regione che introducano variazioni agli obiettivi relativi al rapporto Ricavi/(Corrispettivo + Ricavi) stabiliti in attuazione del DPCM 11 marzo 2013 così come modificato dal DPCM 26 maggio 2017.

Per la voce a) relativamente al carburante, il riequilibrio sarà calcolato per variazioni al netto dell'inflazione del costo medio del gasolio superiore al 2%. Tale variazione verrà calcolata: i) per l'esercizio 2018 confrontando il costo medio annuo effettivo derivato dalla Staffetta Quotidiana del Ministero dello Sviluppo Economico con il medesimo del mese di Dicembre 2017; ii) per l'esercizio 2019 confrontando il costo medio annuo effettivo derivato dalla Staffetta Quotidiana del Ministero dello Sviluppo Economico con il medesimo del 2018. La differenza di prezzo, in più o in meno, sarà applicata ai litri di carburante impiegato, determinati come rapporto tra km effettivi e rendimenti previsti nel PEF.

Per la voce a) relativamente al personale, si precisa che Regione Toscana si impegna a riequilibrare i maggiori costi derivanti da un eventuale rinnovo del contratto nazionale e/o dalla determinazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Tale riequilibrio in relazione alla determinazione dell'indennità di vacanza contrattuale è coperto da Regione Toscana fino ad un valore massimo di € 1.500.000 annuo.

Per la voce a) relativamente al personale, l'Affidatario si impegna a portare a riequilibrio i minori costi del personale derivanti da una diminuzione del numero dei dipendenti (FTE) rispetto a quello indicato nel PEF.

Le Parti si impegnano a valutare come causa di riequilibrio le altre variazioni del costo del personale rispetto a quanto indicato nel PEF.

Per la voce b) il riequilibrio del PEF si basa sui ricavi da traffico previsti per le 3 macroaree di cui alla seguente tabella:

RIPARTIZIONE RICAVI DA TRAFFICO	2018		
<i>Macro Aree territoriali</i>	TOSCANA NORD	TOSCANA CENTRO	TOSCANA SUD
<i>Bacini</i>	PISA LUCCA LIVORNO MASSA CARRARA	PRATO PISTOIA CHIANTI MUGELLO EMPOLI	SIENA AREZZO GROSSETO PIOMBINO S.GIMIGNANO
<i>Consortziati</i>	CPT scarl, VAIBUS, CTT NORD	CAP scarl, BLUBUS, ACV, AMV, PIUBUS	SIENA MOBILITÀ, ETRURIA MOBILITÀ, TIEMME
Totale ricavi da titoli	€ 26.575.673	€ 19.573.000	€ 26.276.453

RIPARTIZIONE RICAVI DA TRAFFICO	2019		
<i>Macro Aree territoriali</i>	TOSCANA NORD	TOSCANA CENTRO	TOSCANA SUD
<i>Bacini</i>	PISA LUCCA LIVORNO MASSA CARRARA	PRATO PISTOIA CHIANTI MUGELLO EMPOLI	SIENA AREZZO GROSSETO PIOMBINO S.GIMIGNANO
<i>Consortziati</i>	CPT scarl, VAIBUS, CTT NORD	CAP scarl, BLUBUS, ACV, AMV, PIUBUS	SIENA MOBILITÀ, ETRURIA MOBILITÀ, TIEMME
Totale ricavi da titoli	€ 27.648.846	€ 20.397.395	€ 26.772.627

Nel caso in cui i ricavi da traffico effettivi per anno di competenza per ogni area risultino inferiori o superiori a quelli sopra esposti, si attiva il meccanismo di riequilibrio nel rispetto dei valori massimi previsti per ciascuna macroarea come da tabella sottostante:

RIEQUILIBRIO	2018		
Macro Aree territoriali	TOSCANA NORD	TOSCANA CENTRO	TOSCANA SUD
<i>Bacini</i>	PISA LUCCA LIVORNO MASSA CARRARA	PRATO PISTOIA CHIANTI MUGELLO EMPOLI	SIENA AREZZO GROSSETO PIOMBINO S.GIMIGNANO
<i>Consortziati</i>	CPT scarl, VAIBUS, CTT NORD	CAP scarl, BLUBUS, ACV, AMV, PIUBUS	SIENA MOBILITÀ, ETRURIA MOBILITÀ, TIEMME
Eventuale riequilibrio fino a	€ 740.013	€ 800.373	€ 277.796

RIEQUILIBRIO	2019		
Macro Aree territoriali	TOSCANA NORD	TOSCANA CENTRO	TOSCANA SUD
<i>Bacini</i>	PISA LUCCA LIVORNO MASSA CARRARA	PRATO PISTOIA CHIANTI MUGELLO EMPOLI	SIENA AREZZO GROSSETO PIOMBINO S.GIMIGNANO
<i>Consortziati</i>	CPT scarl, VAIBUS, CTT NORD	CAP scarl, BLUBUS, ACV, AMV, PIUBUS	SIENA MOBILITÀ, ETRURIA MOBILITÀ, TIEMME
Eventuale riequilibrio fino a	€ 740.013	€ 800.373	€ 277.796

Per quanto riguarda il bacino di Firenze il riequilibrio si attiva se, una volta retrocessi gli importi della tramvia, il residuo dei ricavi ATAF e Linea risulta inferiore o superiore agli importi dei ricavi netti indicati in tabella. Il riequilibrio è integrale fino alla differenza dell'importo totale ricavi netti effettivi e quelli indicati in tabella.

RIPARTIZIONE RICAVI PEF	2018	2019
Macro Aree territoriali	FIRENZE	FIRENZE
<i>Bacini</i>	FIRENZE	FIRENZE
<i>Consortziati</i>	ATAF & LINEA scarl	ATAF & LINEA scarl
Ricavi da traffico base	€ 46.323.861	€ 54.665.401
Retrocessione tramvia	-€ 9.200.000	-€ 14.800.000
Ricavi da traffico netti	€ 37.123.861	€ 39.865.401

I valori di riferimento sui quali applicare il riequilibrio saranno quelli del PEF risultante dall'aggiornamento richiesto dalle variazioni del periodo interessato.

Per la voce f) a seguito di modifiche legislative o regolamentari o decisioni della Regione che

introducano un nuovo e diverso rapporto Ricavi da traffico/(Corrispettivo + Ricavi da traffico) come obiettivo da perseguire ai fini del DPCM 11 marzo 2013, così come modificato dal DPCM 26 maggio 2017, la Regione, in sede di monitoraggio semestrale, verifica l'eventuale scostamento rispetto al valore effettivo e, ove riscontrato, procede al ripristino del rapporto intervenendo sulle misure di riequilibrio di cui al presente articolo.

Le suddette ipotesi di riequilibrio di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora le stesse derivino da fatti imputabili all'Affidatario.

PROCEDURA PER IL RIEQUILIBRIO

La procedura per la determinazione del riequilibrio del PEF si attiva su esplicita richiesta dell'Affidatario o della Regione.

Il riequilibrio economico è consentito da luglio 2018.

La richiesta di riequilibrio deve indicare le cause con riguardo alle previsioni di cui al punto B e deve quantificare, rispetto a ciascuna causa e complessivamente, gli effetti economici che hanno determinato lo scostamento dell'equilibrio economico, con riferimento alla singola annualità. Quando la richiesta è avanzata dall'Affidatario, la Regione, sentito il Comitato di cui all'art. 26, valuta l'ammissibilità della richiesta e si pronuncia in merito alla stessa entro 60 giorni. Qualora venga riconosciuto una causa che comporti la necessità di riequilibrio del PEF, l'Affidatario provvede a redigere il nuovo PEF entro 60 giorni dal pronunciamento della Regione.

Il riconoscimento del riequilibrio economico deve avvenire comunque nel rispetto dei valori obiettivo fissati dal DPCM 11 marzo 2013 e dalle sue successive integrazioni ed aggiornamenti, anche posteriori alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 16bis del DL 95/2012 ed in particolare per quanto riguarda il rapporto Ricavi/(Corrispettivo + Ricavi) previsto contrattualmente.

LE MISURE DI RIEQUILIBRIO

Le Parti procedono al riequilibrio economico del PEF intervenendo:

- a) sulle tariffe;
- b) sui fattori di produttività del servizio;
- c) sul livello dei servizi;
- d) sul corrispettivo chilometrico.

ART. 32 - PENALI, SANZIONI, VIGILANZA

Il mancato rispetto degli obblighi scaturenti dal presente contratto imputabili alla condotta dell'Affidatario, comporta l'applicazione delle penali previste nell'Allegato " Penali ", fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

L'Affidatario è tenuto, altresì, ad osservare gli obblighi previsti nella Legge e nel suo Regolamento di attuazione. Il mancato rispetto degli obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla suddetta Legge. Le penali di cui all'Allegato " Penali" sono complementari al sistema sanzionatorio

di cui al Regolamento.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto e dalla normativa regionale è svolto dalla Regione e dagli Enti Locali, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 della Legge e dalla Convenzione per la gestione associata.

I controlli di cui ai commi precedenti sono esercitati, per conto della Regione, da personale specificamente incaricato munito di apposito tesserino, che può effettuare rilevazioni in merito agli obblighi contrattuali ed a quanto descritto nel documento "Qualità" per verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente previsti. A tal fine il personale ha libero accesso ai mezzi e agli impianti nonché alla documentazione concernente i dati e le comunicazioni previste nella gestione del contratto medesimo, con facoltà di ottenerne copia.

L' Affidatario è tenuto a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.

Nei casi in cui siano riscontrate inadempienze contrattuali, anche in esito alla attività di vigilanza di cui al presente articolo, la Regione provvede ad inoltrare l'avviso di violazione entro trenta giorni dalla data di accertamento della medesima. L'Affidatario, entro venti giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni. La Regione, entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra non ritenendole valide e comunque entro quaranta giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare la notifica della penalità applicata.

ART. 33 - SUBCONCESSIONE

Il servizio viene esercito in subconcessione con riguardo alle corse indicate nel Documento "programma di esercizio". L'Affidatario si è altresì riservato di subconcedere ulteriori servizi (15%) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs 50/2016 e, limitatamente ai commi 7 e 18, dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Pertanto è ammessa la subconcessione nei limiti sopra indicati.

Ogni nuovo affidamento in subconcessione dovrà essere autorizzato dalla Regione Toscana. L'Affidatario dovrà presentare specifica richiesta contenente le corse oggetto di subconcessione e la società subconcessionaria e dovrà essere prodotto quanto previsto dall'art. 105 del Dlgs 50/2016.

La Regione autorizzerà, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento dei servizi in subconcessione. Fino alla data di autorizzazione non è consentita la subconcessione.

Il contratto di subconcessione deve prevedere il rispetto degli obblighi connessi alle modalità di effettuazione del servizio previsti dal presente contratto con particolare riferimento alle specifiche sulla sicurezza, agli standard di qualità, agli obblighi informativi ed al sistema tariffario. Il contratto di subconcessione deve prevedere, altresì, il rispetto delle condizioni minime di lavoro a tutela della sicurezza dei lavoratori, dei diritti dei passeggeri, delle esigenze delle persone a mobilità ridotta ed a tutela dell'ambiente. L'Affidatario è responsabile in solido con il subconcessionario per il mancato rispetto dei suddetti obblighi.

In caso di risoluzione del contratto con l'Affidatario, viene meno conseguentemente la subconcessione senza alcun obbligo da parte della Regione.

ART. 34 - CAUZIONE DEFINITIVA

L' Affidatario ha costituito cauzione definitiva mediante _____ n. ----- del ----- con la quale _____, si costituisce fideiussore a favore della Regione fino alla concorrenza della somma pari del 5% dell'importo contrattuale riferito al primo anno della durata di 2 anni.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto ed a garanzia delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché a garanzia del trasferimento dei beni previsto dall'art. 15 e del trasferimento del personale al nuovo gestore.

La cauzione definitiva viene prestata inoltre a garanzia delle inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo l'esito positivo dell'accertamento da parte di Regione dell'avvenuto trasferimento dei beni previsto dall'art.15 e del trasferimento del personale al nuovo gestore.

La Regione può richiedere all' Affidatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario.

ART. 35 - ASSICURAZIONI

L' Affidatario deve essere in possesso, per tutto il periodo di valenza della presente concessione, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente, che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose, prodotti nell'espletamento del servizio.

E' a carico esclusivo dell' Affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e persone, colposamente o dolosamente provocati nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo; a tal scopo l' Affidatario si impegna a sollevare e garantire la Regione da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

ART. 36 - RECESSO DELL' AFFIDATARIO PER MANCATO ACCORDO SUL RIEQUILIBRIO DEL PEF

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF l' Affidatario può recedere dal contratto. In tal caso lo stesso ha diritto:

- a) al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale;
- b) alle penali e agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, debitamente documentati.

L' Affidatario è in ogni caso obbligato alla prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto.

ART. 37 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL' AFFIDATARIO

Il contratto si risolve in caso di grave inadempimento dell'Affidatario. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile. La Regione procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l' Affidatario è obbligato a proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto.

ART. 38 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 39 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

In considerazione che, relativamente all'Affidatario, sono ancora in corso di svolgimento i controlli sui requisiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 1353 c.c. , al presente contratto è apposta una condizione risolutiva nel caso in cui i controlli relativamente all'Affidatario ai suoi consorziati e le loro aziende esecutrici abbiano esito negativo.

Nel caso dell'avverarsi della condizione il contratto sarà risolto. L'Affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate. Lo stesso è obbligato a proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo gestore agli stessi prezzi, patti e condizioni e comunque non oltre il periodo di durata del presente contratto.

ART. 40 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa al prezzo contrattuale è a carico del Concedente, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Affidatario. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986, le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 41 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- "Regolamento (CE) N. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/1969 e (CEE) 1107/1970".
- D.Lgs. 19-11-1997 n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- Legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 "Norme per il trasporto pubblico locale".
- Regolamento approvato con DPGR del 03 gennaio 2005, n° 9/R – "Regolamento di attuazione

dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n° 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma".

- Regolamento approvato con DPGR del 4 dicembre 2012 n. 70/R - "Regolamento di attuazione dell'art. 23 comma 1, della L.R. 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) recante disposizioni in materia di obblighi dei gestori del trasporto pubblico effettuato con mezzi a guida vincolata, diversi da quelli ferroviari. Modifica al d.p.g.r. 8/R/2005 ed al d.p.g.r. 9/R/2005".

ART. 42 – TRATTAMENTO DATI

L' Affidatario e Regione provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, unicamente per le finalità della presente concessione, nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003; il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

ART.43 - ACCETTAZIONE CONTRATTO PONTE

Autolinee Toscane spa e MOBIT scarl, in proprio ed in nome e per conto delle proprie consorziate, in esecuzione di quanto previsto all'Art. 1 dell'Accordo “tra Regione Toscana, Mobit scarl ed Autolinee Toscane spa in merito ai rapporti tra contratto di gara e contratto ponte” sottoscritto in data odierna, intervenendo al presente atto dichiarano di aver preso visione ed accettare le condizioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati, che vengono dagli stessi sottoscritti.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Contratto ponte per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito regionale toscano, CIG 7289345DC6

PARTI: REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE , codice fiscale e partita IVA n. 01386030488
con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10

E

ONE S.C.A.R.L., con sede legale in Firenze, Viale dei Cadorna n. 105

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. _____, legale rappresentante di ONE S.C.A.R.L., dichiara di aver letto e accettare specificatamente le clausole contenute nel contratto ponte di cui agli articoli:

6 – Modalità di erogazione del prezzo;

15 - Obblighi dell'affidatario al termine del contratto;

16 - Obblighi di effettuazione del servizio;

18 - Modifiche al Programma di esercizio oltre il 20%;

31 - Piano Economico Finanziario ed equilibrio economico del contratto;

36 - Recesso dell'affidatario per il mancato accordo sul riequilibrio del PEF;

37 - Risoluzione per inadempimento dell'affidatario;

38 - Foro competente

39 - Condizione risolutiva

Firmato digitalmente da